

Deliberazione n° _____

976

adottata dal Direttore Generale in data 9 MAG, 2003

OGGETTO: Indizione appalto mediante procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa per responsabilità civile RCO/RCT e contro i rischi sulla progettazione ex art. 106 del DPR 554799 ed art. 25 comma 1 lett. d) della legge 109/94. Secondo esperimento di gara.

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

ATTESO che con deliberazione n° 693/2003, è stata dichiarata deserta la gara d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi per responsabilità civile RCO/RCT e per responsabilità progettuale, regolarmente indetta ed espletata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che nelle more del nuovo procedimento amministrativo, anche al fine dell'appalto centralizzato, l'Azienda ha assunto apposita deliberazione di proroga n° 700 del 03 aprile 2003 per la copertura assicurativa per responsabilità civile, con effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 marzo c.a. alle ore 24,00 del giorno 30 giugno c.a., all'uopo le condizioni rinegoziate e non più prorogabili;

CONSIDERATO che la copertura assicurativa mediante gara centralizzata richiederà non meno di 7/8 mesi, per cui l'Azienda si troverebbe scoperta già a partire dal prossimo mese di luglio, mentre il procedimento amministrativo ad iniziativa aziendale e, quindi, l'esito favorevole della gara, potrebbe conseguire debita copertura alla scadenza, ed in subordine l'interruzione anticipata per gli stessi effetti della gara centralizzata;

CONSIDERATO ancora che in relazione alla necessità di assicurare la copertura assicurativa con decorrenza dalle ore 24 del giorno 30 giugno c.a., è indispensabile adottare al fine della pubblicità degli atti l'abbreviazione di termini fino a trentasei giorni per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'articolo 9 punto 2 del D.Lgs 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino a ventidue, per la medesima ratio trattandosi di secondo esperimento di gara;

PRECISATO che l'Ufficio ha predisposto il capitolato speciale, tenendo conto degli indirizzi aziendali, anche per la copertura assicurativa contro i rischi sulla progettazione, ed inoltre i relativi bandi ed estratti per la pubblicità della gara;

PROPONE



- di approvare il progetto del contratto per la copertura assicurativa per responsabilità civile RCO/RCT e per responsabilità progettuale mediante procedura aperta, avvalendosi del termine abbreviato quale secondo esperimento di gara, e delle relative procedure di pubblicità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- indire pubblica gara nella forma dell'asta pubblica ad offerte segrete, per la copertura assicurativa per responsabilità civile RCO/RCT e per responsabilità progettuale, ai sensi della recente normativa in materia di appalti pubblici di servizi.
- approvare l'allegato capitolato speciale.
- approvare i relativi ed allegati modelli di bandi ed estratti.
- dare atto che la relativa spesa per l'affidamento dell'appalto trova copertura sul codice 44 10 00001 del Bilancio per un importo presuntivo di 900.000 euro.
- pubblicazione della gara nelle forme e termini consentiti, avvalendosi del rito abbreviato nella fattispecie trattandosi di secondo esperimento di gara.
- disporre l'immediata pubblicazione del bando di gara, pur nelle more del previsto controllo regionale atti, e l'espletamento della gara previo esito positivo del controllo.
- disporre l'immediata liquidazione dei relativi oneri per la pubblicità degli atti a favore della GURI mediante pagamento a mezzo Cassa Economale, anche in deroga ai previsti limiti di spesa fissati dal regolamento interno, e l'immediato reintegro da parte del Servizio Bilancio, Programmazione e Gestione Risorse.
- disporre l'imputazione degli oneri relativi alla pubblicità degli atti, di presunti cinquemila/zero centesimi di euro, da validare a consuntivo sul codice 54 01 00008 del piano dei conti aziendale.
- trasmettere la deliberazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il previsto controllo regionale atti.

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
SETT/BARBIERI
ADD/FOLDE



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 976 del - 9 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 9 MAG. 2003 al 23 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Approvato DAISIS 1057 del 25/6/03

Allegati n°

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL 7 – CARBONIA**

**ESTRATTI DI GARA A PROCEDURA APERTA PER:
1) COPERTURE ASSICURATIVE – 2) SERVIZI GESTIONE CENTRI RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA – 3) NOLEGGIO AUTOMEZZI.**

L'AZIENDA USL n. 7 di Carbonia, con sede in Carbonia Via Dalmazia, 83 – 09013 CARBONIA (CA) – deve procedere all'affidamento dei seguenti appalti:

- A) SERVIZI da affidarsi all'offerta più vantaggiosa ai sensi dei D. Lgs. 157/95 e 65/2000:
- 1) AFFIDAMENTO A TITOLO SPERIMENTALE, DELLA DURATA TRIENNALE, DELLA GESTIONE DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESIDENZIALE DELL'AZIENDA
 - Richiesta bandi entro il _____
 - Presentazione offerta entro le ore 13 del giorno _____
 - Espletamento gara: ore 10 del giorno _____
 - 2) SECONDO ESPERIMENTO AFFIDAMENTO ANNUALE COPERTURE ASSICURATIVE RCO – RCT e RESPONSABILITA' PROGETTUALE
 - Richiesta bandi entro il _____
 - Presentazione offerta entro le ore 13 del giorno _____
 - Espletamento gara: ore 10 del giorno _____
- B) Fornitura da affidarsi all'offerta più bassa ai sensi dei D. Lgs. 358/92 e 402/1998;
- 3) NOLEGGIO DI AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAP.
- Ulteriori modalità e condizioni sono desumibili dai Bandi di gara inviati alla Gazzetta CEE ed alla GURI, nonché dei relativi Capitolati Speciali.
- Eventuali informazioni dovranno essere richieste al Servizio Acquisti, all'indirizzo sopra indicato, Tel. 0781/6683228 e Fax 0781/6683224 nelle ore d'ufficio.
- Il presente bando non vincola la stazione appaltante,
Carbonia li, _____

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7 – 09013 CARBONIA – (CA)

BANDO DI GARA SECONDO ESPERIMENTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.O – R.C.T. E RESPONSABILITA' PROGETTUALE A PROCEDURA APERTA.

1) Amministrazione appaltante AZIENDA USL 7 – CARBONIA –Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia (CA) tel. 0781/6683228 – Fax 0781/6683224.

2) Categoria 6 – CPC 814 – Servizio di copertura assicurativa RCT – RCO e copertura Responsabilità Progettuale di cui alla Legge 109/94. Si prevede l'opzione per il rinnovo di un'ulteriore annualità in caso di mancata aggiudicazione della gara regionale in corso;

3) Territorio Azienda USL 7 – Carbonia;

4a) Possono partecipare le Società Assicuratrici legalmente autorizzate ad esercitare nel territorio italiano,

b) La copertura è prevista dalle vigenti norme di legge e dai Contratti Aziendali di Lavoro delle categorie interessate;

c) L'offerta deve essere proposta dalle Sedi Generali delle Compagnie di Assicurazione preventivamente determinate. In offerta deve essere indicato l'Ufficio incaricato a gestire le polizze.

5) L'offerta è in lotti. Non saranno prese in considerazione offerte parziali, condizionate, indeterminate

Lotto 1: Responsabilità Civile RCT – RCO;

Lotto 2: Responsabilità Progettuale Legge 109/94;

6) Non saranno accettate modifiche alle condizioni delle Coperture

Assicurative di cui al Capitolato di gara;

7) Il termine ultimo per la decorrenza della polizza di cui al Lotto 1 è inderogabilmente fissato alle ore 24 del 30 Giugno 2003. La polizza ha durata annuale, quindi scadente alle ore 24 del 30 Giugno 2004, salvo rinnovo. La polizza di cui al Lotto 2 ha durata annuale.

8 a) Il bando e gli atti di gara possono essere richiesti al Servizio Acquisti, all'indirizzo, telefono e fax indicati nel precedente punto 1. Eventuali chiarimenti sui Capitolati potranno essere richiesti non oltre il 28.06.2003;

b) Il termine ultimo per la richiesta del bando e dei Capitolati è fissato al giorno 18.06.2003;

c) Unitamente alla richiesta del bando deve essere allegata fotocopia della ricevuta di € 12,00 sul c.c.p. 16765091 intestato a "Banca di Sassari Tesoreria Azienda USL 7 – Carbonia -, causale. "Richiesta Bando di gara".

9a) Le offerte devono pervenire al Protocollo dell'Azienda USL 7 tassativamente, entro le ore 13 del giorno 24 Giugno 2003, integri e predisposti secondo le modalità di Capitolato, pena l'esclusione;

b) Le offerte devono essere inviate al Servizio Acquisti all'indirizzo indicato al precedente punto 1 e, pena l'esclusione, all'esterno del plico devono essere riportate le indicazioni richieste dal Capitolato Generale;

c) Le offerte, e tutta la documentazione devono essere rese, esclusivamente, pena l'esclusione, solo in lingua italiana

10a) La seduta è pubblica. Sono autorizzati ad intervenire durante le

operazioni di gara solo i titolari o legali rappresentanti o procuratori speciali a termini di Capitolato;

b) L'esperimento di gara sarà tenuto presso la Sede della ASL già individuata, alle ore 10 del giorno 26 Giugno 2003;

11) E' richiesta cauzione provvisoria di € 20.000,00 (€ ventimila,00) per il Lotto 1 e di € 5.000,00 per il Lotto 2;;

12) La spesa grava sul Bilancio ordinario e sarà erogata nelle forme previste dal Capitolato;

13) Le Compagnie possono partecipare in forma singola ed ai A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o in Coassicurazione secondo le norme vigenti. E' fatto divieto di partecipazione contemporanea sia in forma singola, che in A.T.I. e/o Coassicurazione;

14) Le Ditte singole o le Ditte in ATI o Coassicurazione relativamente al solo Lotto 1 (Copertura RCT – RCO), devono attestare, mediante autodichiarazione resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 accompagnata da copia del documento di identità del/dei dichiarante/i, che detiene un capitale minimo versato di € 129.114,220, pena la non ammissione alla gara.

15) L'offerta è vincolata sino all'approvazione regionale dell'esito dell'appalto e comunque per 120 giorni dalla data di gara;

16) L'appalto è aggiudicato in favore dell'offerta più vantaggiosa in relazione al periodo di copertura "postuma" secondo le modalità di Capitolato.;

17) Quanto non esplicitato è desumibile dai Capitolati;

18) Essendo già stato bandito il 1° esperimento pubblicato sulla Gazzetta CEE andato deserto, si utilizza l'abbreviazione dei termini;

19) Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta CEE in data _____.

20) Il presente bando è stato ricevuto dall'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee in data _____.

Carbonia, li

Il DIRETTORE GENERALE
dott. Emilio SIMEONE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7- CARBONIA

BANDI DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO:

A) COPERTURE ASSICURATIVE – B) SERVIZI GESTIONE CENTRI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - C) NOLEGGIO AUTOMEZZI.

L'Azienda USL7–Via Dalmazia,83–09013 Carbonia (Ca), intende procedere. All'affidamento dei seguenti servizi e forniture da espletarsi con la forma del pubblico incanto – procedura aperta, ai sensi del D.Lgv. 157/95 e D.Lgs. 65/2000, per i servizi, con aggiudicazione in favore dell'offerta più vantaggiosa, con verifica delle eventuali verifiche anomale.

1) APPALTO PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO SPERIMENTALE, DELLA DURATA TRIENNALE, DELLA GESTIONE DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICI RESIDENZIALI DELL'AZIENDA: =

- Richiesta bandi entro il 23.06.03;
- Richiesta chiarimenti al Capitolato e Bandi entro il 25.06.2003;
- Presentazione offerta entro le ore 13 del giorno 08.07.02003;
- Espletamento gara: ore 10 del giorno 10.07.2003;

E' richiesta cauzione provvisoria di € 50.000,00. Devono essere prodotti i documenti di cui all'art. 4 del Capitolato Generale e degli Artt. 2 e 11 del Capitolato Speciale. L'Azienda si riserva di non dare corso all'aggiudicazione o di affidare solo parte delle strutture, nonché di modificare e, ridurre o ampliare l'affidamento durante il corso contrattuale.

L'Azienda si riserva la facoltà di disdire il contratto alla scadenza di ciascuna annualità. L'offerta deve essere unica e onnicomprensiva.

2) SECONDO ESPERIMENTO: AFFIDAMENTO ANNUALE COPERTURE

ASSICURATIVE RCT – RCO E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE.

- Richiesta bandi entro il 18.06.03;
- Richiesta chiarimenti al Capitolato e Bandi entro il 20.06.2003;
- Presentazione offerta entro le ore 13 del giorno 24.06.02003;
- Espletamento gara: ore 10 del giorno 26.06.2003;

La copertura è ripartita in 2 Lotti. Le Ditte possono partecipare ai Lotti di proprio interesse. La cauzione è fissata in € 20.000,00 per il Lotto 1 e € 5000,00 per il Lotto 2..

La polizza di cui al Lotto 1 deve decorrere dalle ore 24 del 30 Giugno 2003.

Entrambi i Lotti hanno durata annuale. Può procedersi a rinnovo di un ulteriore anno. Per poter essere ammessa alla gara la Ditta, ovvero l'insieme delle Ditte costituite in ATI o Coassicurazione devono detenere un capitale minimo versato di € 129.114,220.

3) NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE AUTOMEZZI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP.

- Richiesta bandi entro il 18.06.03;
- Presentazione offerta entro le ore 13 del giorno 25.06.02003;
- Espletamento gara: ore 10 del giorno 27.06.2003;

Il presente appalto è esperito ai sensi dei D. Lgv. 358/92 e 402/98 con aggiudicazione in favore dell'offerta più bassa. E'richiesta cauzione di € 5.000,00.

La richiesta dei bandi di gara, da inoltrare all'Azienda USL 7 di Carbonia – Servizio Acquisti – Via Dalmazia 83 – 09013 Carbonia, Fax 0781-6683224, deve essere accompagnata da fotocopia della ricevuta del versamento di € 12,00 sul c.c.p.16765091 intestato a Banca di Sassari Tesoreria Azienda

USL 7 – Carbonia -, causale. “Richiesta Bandi di gara”.

Si avvisa che per tutte le gare l’Azienda si riserva di non aderire all’aggiudicazione definitiva. Tutte le Ditte devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dai Capitolati d’oneri.

Maggiori dettagli, condizioni e caratteristiche sono rilevabili dai singoli Capitolati Speciali. E’ ammessa costituzione di A.T.I.

L’offerta, e tutta la documentazione e atti di offerta devono essere resi, pena l’esclusione, solo in lingua italiana. Le date e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte all’Ufficio Protocollo della ASL – Via Dalmazia 83, Carbonia – entro l’ora e la data fissata, integri e predisposti secondo le modalità di Capitolato sono tassative, pena l’esclusione.

I Bandi di cui agli appalti dei punti 1 e 2 sono stati inviati alla Gazzetta CEE in data _____.

La pubblicazione del presente Bando non vincola l’Azienda alla successiva aggiudicazione.

Carbonia, li

Il DIRETTORE GENERALE
dell’AZIENDA U.S.L. n°7
dott. Emilio SIMEONE

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LE COPERTURE ASSICURATIVE RC DELL'AZIENDA**

PUNTO I

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto, da esperirsi mediante pubblico incanto a procedura aperta in applicazione del D. Lgv. 17 marzo 1995, n°157 (Direttiva CEE 92/50), riguarda le sottoelencate coperture assicurative dell'Azienda USL 7 (in seguito denominata Azienda o U.S.L.), per il periodo dal 30 giugno 2003 al 30 giugno 2004, di seguito indicate:

L'appalto è ripartito nei seguenti Lotti :

**LOTTO 1 :COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE
RCT E RCO;**

**LOTTO 2 : Copertura inerente i rischi sulla progettazione di cui all'art. 106 del DPR
554/99 ed art. 25 comma 1 lett. d) della Legge 109/94;**

Le ditte possono proporre offerta comprendente entrambi i Lotti, ovvero per il singolo lotto di proprio interesse.

I documenti validi ai fini del presente appalto sono:

1. Il Capitolato Generale,
2. Il presente Capitolato speciale,
3. Il Bando integrale di gara,
4. L'offerta della Ditta per quanto non in contrasto con i precedenti punti.

PUNTO II

Durata del contratto

I contratti avranno durata di 365 giorni, comunque relativamente al Lotto 1 a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 30 giugno 2003 alle ore 24.00 del giorno 30.giugno 2004. La polizza inerente il Lotto 1 (RCT-RCO) dovrà in ogni caso essere predisposta con effetto dalle ore 24.00 del 30 giugno 2003 al fine di garantire la copertura assicurativa a partire da tale data.

Poiché l'atto deliberativo di aggiudicazione è sottoposto ad approvazione regionale resta inteso che la Compagnia dichiarata aggiudicataria darà comunque corso alla copertura assicurativa del Lotto 1 dalla data sopra indicata. In tal caso la polizza si intende stipulata con patto risolutivo espresso la cui durata, solo in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione da parte dell'Assessorato, si intende limitata a mesi sei con scadenza al 31 dicembre 2003.

La polizza inerente il Lotto 2 sarà stipulata solo dopo l'intervenuta approvazione regionale, mantenendo la durata di 365 giorni naturali e consecutivi.

La Compagnia aggiudicataria con la presentazione dell'offerta si impegna ed è obbligata, senza ulteriori modalità e senza possibilità di riserve da parte della Compagnia, a rinnovare per ulteriori 365 giorni la polizza alle stesse condizioni contrattuali ovvero ad estendere su richiesta scritta della ASL, almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto per la durata di tre o sei mesi alle stesse condizioni, compreso il premio, del contratto iniziale.

E' quindi sin da ora pattuito il rinnovo annuale.

I contratti si intenderanno risolti alla loro naturale scadenza, senza obbligo di ulteriore e preventiva disdetta se non saranno avanzate dall'Azienda richieste di proroga o rinnovo..

La ditta aggiudicataria del contratto assicurativo di cui al Lotto 1 si impegna a dare copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 30 giugno 2003 e ciò indipendentemente dell'avvenuta ricezione del pagamento del premio.

PUNTO III

Termini presentazione offerte e lingua

Le Imprese che, intendono partecipare alla gara dovranno presentare offerta osservando le seguenti precisazioni, nel rispetto di quanto fissato dall'allegato Capitolato Generale:

1. L'offerta economica, resa in bollo, dovrà essere inserita in apposita busta chiusa timbrato e firmato sui lembi incollati, successivamente sigillati o passati con nastro adesivo, all'esterno della quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la scritta "OFFERTA ECONOMICA" RELATIVA ALL'APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "ovvero, semplicemente, "OFFERTA ECONOMICA". Le Ditte possono proporre offerta per entrambi i Lotti ovvero per il Lotto di proprio interesse.
2. La busta di cui il punto precedente deve essere inserita in un plico piu' grande, anch'esso chiuso con le modalità' descritte al punto che precede, riportando all'esterno, oltre il mittente la dicitura: "OFFERTA RELATIVA ALL'APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA";
3. All'interno della busta grande, di cui al precedente punto 2, oltre la busta più piccola contenente l'offerta economica di cui al punto 1, dovrà essere inserita la documentazione richiesta nel successivo punto IV.
4. Il plico dovrà pervenire tassativamente integro, pena l'esclusione, all'Ufficio Protocollo della ASL di Carbonia nei termini fissati nel bando di gara. Il recapito resta ad esclusivo carico e rischio del mittente;
5. Tutta la documentazione e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana;

PUNTO IV

Documenti per l'ammissione alla gara

Sono ammesse alla gara le Società di assicurazioni singole, associate o in coassicurazione, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n°175 e successive modificazioni e integrazioni nei rami di rischio oggetto dell'appalto.

Ai fini dell'ammissione alla gara le Imprese partecipanti devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti minimali, la cui documentazione o certificazione deve pervenire nel plico contenente l'offerta (non nel plico contenente l'offerta economica):

- a) autocertificazione o copia del documento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami relativi alle coperture di cui al presente Capitolato;
- b) autocertificazione o copia del certificato di iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con data antecedente non superiore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- c) autodichiarazione del legale rappresentante attestante che l'Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui alle disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n°358;
- d) devono essere dichiarate l'Impresa Capogruppo e le eventuali Imprese Coassicurative e le quote di coassicurazione. In tal caso le quote di partecipazione dell'Impresa offerente non

potrà essere inferiore del 40% e non inferiore al 15% per ogni Impresa Coassicuratrice. All'atto della stesura del contratto definitivo non è consentito apportare variazioni nell'individuazione delle Imprese coassicuratrici e delle relative quote rispetto all'offerta;

- e) in caso di eventuale costituzione di ATI deve essere prodotta una scrittura privata, da regolarizzare a termini di legge in caso di aggiudicazione, riportante gli estremi sociali e la rappresentanza delle Società costituenti l'ATI;
- f) sia nel caso di coassicurazioni (lett. d) sia nel caso di ATI (lett. e) devono essere prodotti, per ciascuna Impresa di Coassicurazione o ATI, i documenti richiesti nelle precedenti lettere a), b) e c);
- g) cauzione provvisoria, resa nella forma di pubblici appalti, di Euro 20.000,00 (euro ventimila/00) per il LOTTO 1 ed Euro 5.000 (euro cinquemila/00) per il LOTTO 2;
- h) per la sola partecipazione al LOTTO 1 , pena l'esclusione, deve essere resa una dichiarazione, in carta semplice, nelle forme previste dal DPR 445\2000 (accompagnata da fotocopia dei documenti di identità dei dichiaranti o firma autenticata) attestante che la singola Compagnia offerente o l'insieme delle Società in Coassicurazione o in ATI detengono un Capitale minimo versato di Euro 129.114,220 (duecentocinquantamiliardi di lire) ovvero una raccolta premi di almeno Euro 516.456.900,00 (mille miliardi di lire). La dichiarazione è valida anche se resa, con le forme sopra indicate, con singole dichiarazioni delle Società costituenti l'ATI o la Coassicurazione. Saranno escluse dalla partecipazione al Lotto A le ditte che non documentano il requisito richiesto;
- i) COPIA DEL PRESENTE CAPITOLATO RESO FIRMATO IN OGNI FOGLIO.
- j) Modello Gap, come da allegato, debitamente timbrato e firmato come l'offerta;

In caso di ATI è vietata la contemporanea Coassicurazione.

Le Imprese che partecipano alla gara in ATI o in Coassicurazione siano esse delegatrici o coassicuratrici, non possono presentare offerte in proprio o in coassicurazione con altre Imprese. Tale divieto non opera per le sedi di Imprese estere.

La carenza o l'incompletezza della documentazione come la mancanza di requisiti richiesti è motivo insindacabile di esclusione dalla gara.

A termini dell'art. 15 del D. Lgs. 358/92 l'Amministrazione appaltante si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalla Imprese concorrenti.

PUNTO V

Formulazione offerta economica

Possono partecipare all'appalto le imprese costituite in ATI (Assicurazione Temporanea d'Impresa) o in Coassicurazione, secondo le norme vigenti.

Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alla propria offerta per 120 giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste.

L'offerta deve contenere, il premio annuo espresso in cifre e in lettere, praticato per tutta la durata dell'assicurazione, nonché, per il Lotto 1, la maggiorazione del premio per ogni semestre di estensione postuma della validità delle denunce relative al periodo assicurato ed il numero di semestralità postume offerte. In caso di discordanza è valida l'indicazione più vantaggiosa per la ASL.

L'offerta deve prevedere obbligatoriamente, pena l'esclusione, tre mesi di copertura pregressa.

Il premio offerto dovrà essere formulato separatamente per ciascun copertura come segue:

LOTTO 1:

Premio unico ed onnicomprensivo annuale, per tutte le coperture previste dal presente capitolato, riferito all'ammontare degli emolumenti del personale indicato in polizza, con indicazione del tasso praticato;

LOTTO 2:

Premio unico ed onnicomprensivo, da esprimere mediante valore percentuale da applicarsi per ciascun Euro di lavoro a base d'asta desunto dal progetto, valido per tutta la durata di esecuzione dei lavori oggetto di assicurazione, quindi con corresponsione di un

premio una tantum, relativo alla progettazione di opere pubbliche da parte di dipendenti. Tale premio dovrà essere riferito in rapporto all'importo dei lavori a base d'asta. L'importo presuntivo dei lavori a base d'asta progettati da dipendenti dell'Azienda è quantificato in 16.000.000,00 di Euro. L'azienda provvederà a comunicare di volta in volta l'incarico inerente la progettazione e successivamente, a progetto approvato, il relativo importo a base d'asta. Il premio reale sarà corrisposto rapportando il premio offerto per ogni Euro di lavori a base d'asta da moltiplicarsi per l'importo reale a base d'asta del singolo progetto. Nell'annualità successive alla prima saranno comunicati e corrisposti soli i premi inerenti nuove progettazioni. E' da tenere conto che l'eventuale risarcimento è limitato ad un massimo del 10% dell'importo a base d'asta e solo per un specifico rischio. La copertura assicurativa ha validità per tutto l'arco di durata dei lavori.

Non saranno accettate, quindi saranno escluse, le offerte condizionate, le offerte che prevedono clausole revisionali o di aggiornamento del premio, le offerte incomplete o per persona da nominare o espresse in modo indeterminato non univoco, ovvero le offerte pervenute oltre i termini o carenti della documentazione richiesta ovvero non debitamente sottoscritte.

Il premio esposto in offerta deve intendersi onnicomprensivo di ogni tassa, imposta ed onere e deve essere formulato nel rispetto delle indicazioni fornite. Nella eventualità che in offerta la Società non abbia esposto l'ammontare delle imposte il premio sarà comunque ritenuto al lordo, quindi onnicomprensivo.

Le offerte devono essere rese in carta legale, sottoscritte con firma leggibile, dalle seguenti figure giuridiche:

- 1) dal Legale Rappresentante o suo delegato della Compagnia di Assicurazioni partecipante alla gara (Direzione Generale) ovvero, in alternativa, con la medesima validità;
- 2) da un Agente Procuratore con mandato di rappresentanza della Compagnia di assicurazioni partecipante alla gara.

L'Agente Procuratore dovrà comunque allegare all'istanza copia autentica del mandato di rappresentanza, o autocertificazione sottoscritta dal medesimo Agente – con allegata fotocopia non autenticata del mandato di rappresentanza e fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in cui dichiarare che la fotocopia del mandato di rappresentanza allegata, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni, è conforme all'originale.

Tale firma potrà essere autenticata ai sensi del DPR 445/2000 o supportata da fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore da allegarsi alla stessa istanza (L.127/97 e s. m. i.). Nella eventualità che sia scaduta la validità del documento il titolare deve attestare, in calce al documento stesso, sempre ai sensi del citato DPR 445/2000, che i dati riportati sono ancora validi e non sono modificati.

In entrambi i casi in calce alla firma dovrà essere specificata la qualifica del sottoscrittore.

Nel caso in cui le Compagnie di Assicurazioni partecipino alla gara in regime di Coassicurazione Diretta (ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile) o in regime di "raggruppamento temporaneo di Imprese" (ai sensi della Direttiva CEE 92/50 e dell'art. 11 del D. L. n°157/95 e s. m. i.) la sottoscrizione dell'istanza dovrà essere effettuata dai soggetti sopra specificati ai precedenti punti 1) e 2):

- ⊙ di tutte le Compagnie facenti parte del raggruppamento, qualora le Compagnie stesse intendano rinviare ad aggiudicazione avvenuta la formale costituzione del raggruppamento ed il conferimento del mandato alla Compagnia Capogruppo;
- ⊙ dalla sola Compagnia Capogruppo, qualora le singole Compagnie costituiscano il raggruppamento prima della presentazione dell'offerta, conferendo mandato alla Compagnia Capogruppo;
- ⊙ da tutti i rappresentanti costituenti la Coassicurazione (con allegata documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2).

Il mancato rispetto delle suddette precisazioni comporta l'esclusione dalla gara.

La stipula definitiva della polizza da parte della Compagnia Aggiudicataria, in caso di coassicurazione può avvenire anche mediante la sola firma della Società offerente in quanto Delegataria delle Coassicuratrici. Tale firma rende l'atto valido ad ogni effetto anche a carico delle Compagnie Coassicuratrici.

PUNTO VI

Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 23, punto 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n°157, "Attuazione della Direttiva CEE 92/50 in materia di appalti pubblici di servizi", confermato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n°65, per singolo lotto come segue :

- LOTTO 1 : ai sensi della lettera b) del citato punto 1 art. 23 del D.Lgs. 157/95 sulla base dei seguenti elementi :
 - **Prezzo: punti 50/100;**
 - **Qualità: punti 50/100 ripartiti come segue:**
- nel caso in cui la Compagnia estenda la garanzia alle richieste di risarcimento inerenti comportamenti posti in essere nel periodo di validità della stessa (dalle ore 24.00 del 30 giugno 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2004) presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo successivo a quello di validità della polizza, tale copertura integrativa sarà valutata, ai fini dell'aggiudicazione, con l'attribuzione di punti 4 (quattro) ogni sei mesi successivi al 30 giugno 2004, entro i quali sarà possibile presentare le richieste di risarcimento dei danni inerenti comportamenti posti in essere durante il periodo in argomento (ore 24 del 30 giugno 2003 – 30 giugno 2004). (VEDI art. 7.2);
- nel caso in cui la Compagnia in offerta estenda, ulteriormente, la garanzia alle richieste di risarcimento inerenti anche comportamenti posti in essere nel periodo dalle ore 24.00 del 31 marzo 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2003 presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo successivo a quello di validità della polizza e cioè successivamente al 30 giugno 2004, tale copertura integrativa sarà valutata, ai fini dell'aggiudicazione, con l'attribuzione di punti 1 (uno) ogni sei mesi successivi al 30 giugno 2004, entro i quali sarà possibile presentare le richieste di risarcimento dei danni inerenti comportamenti posti in essere durante il periodo in argomento (31 marzo 2003 – 30 giugno 2003) (VEDI art. 7.2)
- LOTTO 2: ai sensi lettera a) del citato punto 1 art. 23 D.Lgs. 157/95 e cioè in favore dell'offerta più bassa.

L'attribuzione del punteggio sul prezzo del Lotto 1 sarà effettuata come segue : Al prezzo più basso dell'offerta saranno attribuiti punti 50. Per le altre offerte si procederà come segue: "X (punteggio da determinare) = Offerta più bassa x 50 : prezzo offerta in esame) .

Il Lotto 1 sarà aggiudicato in favore della Ditta che raggiunge il maggior punteggio sommando i punti prezzo con i punti qualità, previa verifica della congruità.

In deroga a quanto previsto all'art. 12 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo.

L'Azienda, inoltre, potrà non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui, ovvero per accertati motivi di opportunità e legittimità.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà:

- ⊙ richiedendo ai concorrenti, qualora siano presenti alla seduta di aggiudicazione muniti di procura, un miglioramento dell'offerta;
- ⊙ richiedendo uno sconto per iscritto nel caso in cui uno solo o nessuno dei concorrenti interessati sia presente alla gara.

PUNTO VII

Condizioni generali

La partecipazione alla gara comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel Capitolato Generale, nel presente Capitolato e nel bando di gara.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, per essere ritenute valide, devono essere formulate esclusivamente in forma scritta e notificate alle parti.

Le Compagnie Assicuratrici, con la partecipazione all'appalto, eleggono il domicilio legale nel Comune di Carbonia. Ai fini di eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Cagliari, nel cui ambito territoriale ricade l'Azienda U. S.L.

Non è previsto il ricorso all'Arbitrato.

Per tutto quanto non è qui regolato valgono le norme del Capitolato Generale, del bando di gara e le norme di Legge.

In caso di dubbio le clausole contenute nel presente Capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/assicurato.

E' VIETATA LA COASSICURAZIONE DOPO LA GARA, SE NON PREVISTA IN OFFERTA. Le Ditte non possono partecipare contestualmente in forma singola e/o ATI e/o Coassicurazione.

PUNTO VIII

Condizioni particolari

Con la presentazione dell'offerta la Compagnia offerente è tenuta ad effettuare i dovuti sopralluoghi alle strutture, impianti ed apparecchiature oggetto dell'assicurazione e a prendere visione dello stato di consistenza e di uso dei fabbricati e dei contenuti

Si pattuisce che le polizze "tipo" in uso alle Compagnie Assicuratrici sono sostituite, a tutti gli effetti di legge, dal presente Capitolato che, pertanto, costituisce unico documento valido ai fini contrattuali. Eventuali condizioni a stampa, riportate nei modulari delle Compagnie Assicuratrici, difformi dal presente Capitolato si ritengono come non apposte e **quindi non valide, anche se non appositamente depennate.**

La polizza dovrà pertanto essere conforme alle condizioni contenute nel presente capitolato.

La polizza relativa al Lotto 2, anche se stipulata dopo l'approvazione regionale, dovrà in ogni caso essere predisposta con effetto dalle ore 24 del 30 giugno 2003. La copertura inerte tutte le progettazioni affidate a tecnici dipendenti dell'Azienda anche prima della stipula purchè non sia stato ancora assegnato l'appalto di affidamento delle opere.

In caso di rifiuto della Società aggiudicataria di emettere la polizza, l'Azienda appaltante disporrà l'immediato incameramento del deposito cauzionale, fatti salvi gli addebiti di maggiori oneri e danni ed azione, con affidamento ad altra Compagnia.

Ogni e qualunque comunicazione inerente il contratto, ivi comprese eventuali variazioni e le regolazioni dei premi sono valide solo se effettuate per iscritto ed accettate dalle parti.

Le società partecipanti al Lotto 1, poiché il premio è rapportato alle mercedi corrisposte ai dipendenti, con la presentazione dell'offerta si impegnano a ritenere automaticamente operanti le polizze senza variazione del premio offerto alle condizioni d'offerta e su semplice comunicazione a sanatoria della ASL nei riguardi di quei rischi che in prosieguo di tempo dovessero sopravvenire nella gestione della ASL, come nuove o particolari attività d'istituto, atteso che il premio è soggetto a regolazione sulla base delle mercedi con le modalità di cui al successivo punto IX comma 15. Tali estensioni saranno comprovate all'atto della regolazione del premio e non potranno costituire oggetto per vantare il ricorso al recesso di cui all'art. 1898 del C.C.

Gli oneri fiscali relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Compagnia e corrisposte dall'Assicurato in unica soluzione unitamente al premio.

Si conviene che l'Amministrazione dell'A.S.L. è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Compagnia le posizioni assicurative presso l'Istituto Infortuni (INAIL), mentre si obbliga però a denunciare le retribuzioni lorde al netto degli oneri a carico dell'Azienda, erogate nel corso dell'anno al personale dipendente.

Relativamente al Lotto 2 la polizza avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione e potrà comprendere tutte le progettazioni affidate dall'Azienda ASL relative a Lavori già progettati ma per i quali non sia stata effettuata la consegna dei Lavori all'Impresa aggiudicataria antecedentemente alla scadenza della presentazione delle offerte per il presente appalto

PUNTO IX - valido solo per il LOTTO 1

1 Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente Polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dell'assicurato riguarda la gestione e/o l'erogazione al pubblico di tutti i servizi e le prestazioni che la vigente legislazione prevede possano essere effettuati dalle Aziende Sanitarie quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Presidi Ospedalieri
- Ambulatori
- Gabinetti di analisi e diagnosi
- Centri Trasfusionali
- Centri Psico Sociali e/o di Riabilitazione Terapeutica
- Ecc.

La garanzia riguarda, non solo le attività principali (sanitarie, tecniche, amministrative e di supporto) ma anche le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari nessuna esclusa né eccettuata comunque e ovunque svolte (nell'ambito di validità territoriale della polizza) dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia.

L'assicurato può svolgere la propria attività sia attraverso il proprio personale dipendente che avvalendosi di terzi, persone fisiche o giuridiche.

Sono pertanto comprese le attività svolte dal personale, dipendente e non, a qualsiasi forma e conto operante per l'Azienda USL, che a titolo esemplificativo e non esaustivo può essere così indicato:

- personale dipendente;
- specialisti interni convenzionati;
- medici di guardia medica notturna e festiva;
- medici di guardia medica turistica;

- personale convenzionato servizio 118;
- personale con rapporto convenzionale autonomo o dipendenti di altre strutture pubbliche e private;
- personale con contratto di consulenza, contratto d'opera, collaborazione coordinata e continuativa o comunque legato all'Azienda con altre forme "contrattuali";
- borsisti, tirocinanti, specializzandi, volontari o altro personale che presta la propria opera anche gratuitamente.

L'Assicurato può svolgere la propria attività anche partecipando ad enti, società o consorzi e può anche svolgere attività di sperimentazione e/o ricerca.

L'assicurato può inoltre avvalersi, stipulando apposite convenzioni, delle prestazioni di cliniche universitarie ed istituti a carattere scientifico, oppure riservare agli stessi l'utilizzo delle proprie strutture anche ai fini didattici e di ricerca.

L'Assicurato, stipulando apposite convenzioni, può inoltre erogare/prestare presso strutture di terzi tutte le proprie attività, anche in favore degli utenti delle strutture di detti terzi.

2 Somme assicurate

La Società assicuratrice (di seguito menzionata come Società), sulla base delle condizioni di assicurazioni che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

A) Responsabilità Civile verso terzi (RCT):

Euro 1.800.000,00	per sinistro con il limite di
Euro 1.800.000,00	per persona e di
Euro 1.800.000,00	per danni a cose e/o animali

B) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

Euro 1.800.000,00	per sinistro
Euro 1.800.000,00	per persona

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione non potrà comunque superare il massimale catastrofale previsto per la garanzia R.C.T.

Resta convenuto che la Società non sarà responsabile oltre un limite aggregato annuo di Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni / 00)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O

3 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia della presente polizza è operante in tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, salvo le sole esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso e colpa grave delle persone e dei fatti per i quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900, 2° comma, c.c.).

3.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni causati a terzi, ivi compresi i danni alle persone (morte, invalidità, lesioni personali, biologico, morale, esistenziale, ecc....), alle cose ed agli animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, nessuna esclusa ed eccettuata, comunque e ovunque svolta nell'ambito territoriale della polizza.

3.2 La responsabilità civile verso prestatore di lavoro subordinato (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni sofferti dai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti. La validità dell'assicurazione è subordinata al fatto che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione comprende le malattie contratte per colpa dell'Assicurato. In tale caso, l'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purché denunciate entro 18 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222;

4 Forma del Contratto

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Si pattuisce che le polizze "tipo" in uso alle Compagnie Assicuratrici sono sostituite, a tutti gli effetti di legge, dal presente Capitolato/Polizza che, pertanto, costituisce unico documento valido ai fini contrattuali. Eventuali condizioni a stampa, riportate nei modulari delle Compagnie Assicuratrici, difforni dal presente Capitolato, si ritengono come non apposte e quindi non valide, anche se non appositamente depennate.

5 Forma delle comunicazioni del contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata od altro mezzo (telefax e simili) indirizzata alla Compagnia di assicurazione e/o ai mandatari dalla stessa individuati.

6 Durata del contratto

L'assicurazione ha durata di anni uno a decorrere dalle ore 24.00 del 30 giugno 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2004.

Il contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza, senza la necessità di preventiva disdetta o di qualsiasi ulteriore comunicazione, se non esplicitamente ed in forma scritta rinnovato o prorogato dall'Azienda ASL.

L'Azienda può richiedere il rinnovo annuo o la proroga del contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza, per la durata di tre o sei mesi alle stesse condizioni, compreso il premio, del contratto iniziale, senza che la Compagnia possa sottrarsi per qualunque motivo.

7 Richieste di risarcimento previste in copertura

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia (dalle ore 24.00 del 30 giugno 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2004) e presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa (dalle ore 24.00 del 30 giugno 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2004), salvo quanto previsto nei punti che seguono.

7.1 Estensione di garanzia assicurativa al periodo pregresso (tre mesi).

A parziale deroga dell'art. 7 la Compagnia in offerta ha l'obbligo di estendere la garanzia alle richieste di risarcimento inerenti anche i comportamenti posti in essere nel periodo dalle ore 24.00 del 31 marzo 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2003 e presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della polizza (dalle ore 24.00 del 30 giugno 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2004).

A tal fine si dichiara che la copertura assicurativa in essere per il periodo dalle ore 24.00 del 31 marzo 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2003 prevede che, per i sinistri che si verificano in tale periodo, la garanzia è valida solo se la richiesta di risarcimento arriva all'Assicurato non oltre il 30 giugno 2003 e che, pertanto, l'Assicurato non può formulare alcuna richiesta nei confronti della precedente Compagnia assicuratrice relativamente ai sinistri in argomento.

NON SONO RICHIESTI NE' VALUTATI PERIODI DI PREGRESSA SUPERIORI AI TRE MESI

7.2 (Possibilità di) estensione a richieste di risarcimento presentate successivamente al periodo di validità della polizza.

A parziale deroga dell'art. 7, la Compagnia in offerta può, altresì, estendere la garanzia alle richieste di risarcimento inerenti comportamenti posti in essere nel periodo di validità della stessa (dalle ore 24.00 del 30 giugno 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2004) presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo successivo a quello di validità della polizza.

Tale copertura integrativa sarà valutata, ai fini dell'aggiudicazione, con l'attribuzione di punti 4 (quattro) ogni sei mesi successivi al 30 giugno 2004, entro i quali è possibile presentare le richieste di risarcimento dei danni inerenti comportamenti posti in essere durante il periodo in argomento (30 giugno 2003 – 30 giugno 2004). (VEDI PUNTO VI - Aggiudicazione)

A parziale deroga dell'art. 7, la Compagnia in offerta può, ulteriormente, estendere la garanzia alle richieste di risarcimento inerenti anche comportamenti posti in essere nel periodo dalle ore 24.00 del 31 marzo 2003 alle ore 24.00 del 30 giugno 2003 presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo successivo a quello di validità della polizza e cioè successivamente al 30 giugno 2004.

Tale copertura integrativa sarà valutata, ai fini dell'aggiudicazione, con l'attribuzione di punti 1 (uno) ogni sei mesi successivi al 30 giugno 2004, entro i quali è possibile presentare le richieste di risarcimento dei danni inerenti comportamenti posti in essere durante il periodo in argomento (31 marzo 2003 – 30 giugno 2003) (VEDI PUNTO VI - Aggiudicazione).

8 Dichiarazioni

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893-1894 del Codice civile l'assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

9 Pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile, il premio determinato in offerta (quindi in polizza) sarà liquidato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, da parte dell'Assicurato, della polizza conforme alle condizioni di capitolato e di gara.

In caso di contestazione della polizza da parte dell'Azienda, il pagamento del premio avverrà nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza regolarizzata.

Le eventuali rate di premio successive alla prima, derivanti dalla concessione di eventuali proroghe, saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio delle proroghe assicurative.

Se l'assicurato contraente non paga i premi secondo quanto sopra esposto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'art. 1902 C.C.

La sospensione opera esclusivamente in presenza di comunicazione scritta da parte della Società Assicuratrice almeno dieci giorni prima del termine.

Tutti i termini espressi in giorni devono intendersi per giorni lavorativi, esclusi sabato, domenica e festivi.

I premi devono essere pagati a mezzo di bonifico bancario sul numero di conto corrente indicato dalla stessa Società al momento della trasmissione della polizza.

La mancata indicazione, da parte della Società assicuratrice, del numero di conto sul quale effettuare il bonifico costituisce legittimo impedimento da parte del Contraente.

10 Elementi per il calcolo del premio

Il premio di polizza è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle retribuzioni lorde, al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Azienda, erogati al personale dipendente e degli emolumenti erogati al personale non dipendente, come di seguito riportato.

Il premio di polizza viene proposto, in sede di offerta, sulla base dei seguenti emolumenti:

➤ personale dipendente	Euro 63.774.313,00
➤ specialisti interni convenzionati	Euro 1.089.621,00
➤ medici di guardia medica notturna e festiva	Euro 2.891.751,00
➤ medici di guardia medica turistica	Euro 23.178,00
➤ personale convenzionato servizio 118	Euro 570.073,00
➤ contratti d'opera/contratti di collaborazione	Euro 330.000,00
➤ personale a rapporto convenzionale autonomo o dipendenti di altre strutture pubbliche limitatamente all'attività esercitata per l'Azienda	Euro 230.000,00
Totale retribuzioni lorde annue preventivate	Euro 68.908.936,00

Il tasso netto, risultante dal premio di offerta, risulta essere pari a _____.

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio sono a carico dell'Assicurato.

Il premio stabilito in offerta si intende a titolo di premio minimo acquisito e viene liquidato a titolo di anticipazione, in quanto determinato sulla base di elementi presunti.

11 Regolazione del premio

Il premio di polizza, convenuto in base ad elementi di rischio variabili ed anticipato in via provvisoria così come previsto dall'articolo precedente, viene regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo, al tasso previsto in polizza sulle retribuzioni lorde in eccesso rispetto a quelle preventivate nel periodo di riferimento.

A tale scopo:

1. Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minore durata del contratto l'assicurato contraente deve fornire per iscritto alla Società, all'agenzia o al Broker cui è assegnata la polizza, l'indicazione degli elementi variabili contenuti in polizza;
2. La Società provvederà al calcolo del premio in base alla seguente equazione:
 $X:B=Y:A$ dove X è l'importo del premio dovuto in ragione delle competenze stipendiali reali per l'anno di copertura assicurativa, B è l'importo delle competenze effettive corrisposte nell'anno o frazione di anno di validità della polizza; Y è il premio previsto in polizza all'atto dell'appalto ed A rappresenta le competenze stipendiali complessive riportate nel presente capitolato. L'adeguamento del premio è dato dalla differenza attiva di X meno Y;
3. le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ammontare della regolazione.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società, limitatamente ai sinistri per i quali non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l'importo del premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore) fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.

Tutti i termini espressi in giorni devono intendersi per "giorni lavorativi".

I premi devono essere pagati direttamente sul numero di conto corrente indicato dalla stessa Società Assicuratrice al momento della trasmissione della appendice di regolazione della polizza.

Resta ferma il premio minimo stabilito in polizza.

12 Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che le omissioni o le dichiarazioni inesatte o incomplete siano fatte in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, limitatamente al periodo nel quale la circostanza aggravante si è verificata.

Non costituiscono aggravamenti del rischio l'introduzione di nuove metodiche diagnostiche, nuove strumentazioni, nonché l'avvio di nuove attività sanitarie rientranti nell'attività di istituto del Contraente.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

13 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In deroga all'art. 1913 c.c., in caso di sinistro l'Assicurato Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Se l'Assicurato Contraente omette o ritarda immotivatamente la presentazione della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1914 e 1915 codice civile).

Successivamente alla denuncia di sinistro, nel rispetto della normativa vigente, deve fornire alla Società od ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono venirgli richieste.

In mancanza di specifiche richieste di documentazione integrativa la Società non potrà invocare l'inadempimento dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del codice civile.

14 Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.civ.).

15 Obbligo di fornire i dati sulla gestione dei sinistri

La Società, con periodicità semestrale, o alla scadenza delle eventuali proroghe, si impegna a fornire all'Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per la liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura assicurativa fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità diverse da quelle sopra indicate.

16 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La società assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

17 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, ed in presenza dei presupposti di cui agli artt. 1897 e 1898 del codice civile, la Società Assicuratrice può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Saranno rigettate e considerate nulle le richieste di recesso carenti di conclamata ed oggettiva presenza dei presupposti di cui ai citati artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Nel caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso medesimo, rimborsa parte del premio relativo al periodo di rischio non corso con la sola esclusione dell'imposta e degli oneri di carattere tributario.

La Società non può recedere o rifiutare il pagamento dell'indennizzo relativo al danno denunciato prima della richiesta di recesso o nel periodo di preavviso.

18 Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

19 Verifiche e controlli

La società ha diritto di effettuare verifiche controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie

20 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

21 Validità territoriale

Le garanzie di polizza sono estese ai Paesi della Comunità Europea.

22 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'assicurato.

23 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge.

SPECIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI DI GARANZIA

24 Responsabilità del personale

La garanzia copre la responsabilità civile del personale tutto, dipendente e non dipendente, utilizzato per i servizi prestati dall'Assicurato, compreso il personale volontario che presta cioè la propria opera gratuitamente, senza diritto di rivalsa, salvo quanto previsto nell'articolo 41.

25 Responsabilità del personale dipendente

La garanzia copre la responsabilità civile del personale dipendente, di ogni ordine e grado dell'Assicurato, ivi comprese le spese di giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria (per i dipendenti per i quali è prevista), senza diritto di rivalsa, salvo quanto disposto nell'art. 41.

La copertura relativa alla responsabilità civile del personale, dipendente e non dipendente, è prestata entro i limiti dei massimali convenuti in polizza, i quali si applicano anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato e tra loro.

26 Attività intramuraria

L'assicurazione comprende l'attività di libera professione intramuraria svolta dal personale dipendente del Contraente, nonché del personale di supporto, ed è equiparata all'attività di lavoro dipendente.

La presente garanzia comprende l'attività intramuraria svolta sia presso le strutture del contraente sia presso altre strutture convenzionate e/o autorizzate dal Contraente.

In sede di regolazione del premio il Contraente provvederà a denunciare i compensi erogati in relazione a tale attività, compensi che dovranno concorrere all'ammontare delle retribuzioni ai fini del conteggio del premio.

27 Danni da beni mobili ed immobili

La polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla mera proprietà, dalla conduzione, dalla detenzione e/o dall'uso (e da ogni altra forma giuridica dalla quale possa discendere una responsabilità dell'Assicurato), a qualsiasi titolo o destinazione, di terreni, fabbricati, attrezzature ed apparecchiature e di altri beni mobili ed immobili, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato anche da terzi.

A parziale deroga dell'art. 40, l'assicurazione comprende, pertanto, i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti da beni (mobili ed immobili), attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall'Assicurato a qualsiasi titolo.

La copertura comprende i danni derivanti dagli impianti fissi e mobili in essi esistenti quali: ascensori e montacarichi, apparecchiature sanitarie e non, cucine, caldaie, condizionamento etc nonché mezzi semoventi non targati operanti in tali strutture.

Sono compresi i danni risalenti a responsabilità civile ai sensi di legge a carico del Contraente derivanti da crolli, catastrofi, intasamenti, allagamenti con esclusione di quelli coperti da apposita polizza incendio e furto.

28 Danni a cose dei degenti e dei dipendenti

A parziale deroga dell'articolo 40 (esclusioni), la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i degenti, ai sensi degli art. 1783, 1784 e 1785/bis e 1786 del codice civile per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate, con le franchigie previste nell'art. 34.

L'assicurazione comprende le cose dei dipendenti o da loro detenute, per danni subiti in occasione di servizio, ad esclusione del caso di furto. Per i danni ai veicoli restano ferme le franchigie previste per gli stessi.

29 Smercio

A parziale deroga dell'art. 40, la garanzia comprende la Responsabilità civile derivante dallo smercio di prodotti farmaceutici effettuato dalle farmacie, nonché la responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti.

30 Appalto

Sono compresi i danni di causati a terzi da imprese o persone ai quali l'Assicurato, in qualità di appaltante, ha affidato i lavori di costruzione e/o manutenzione straordinaria e/o ordinaria dei fabbricati, nonché i lavori e/o le prestazioni in genere attinenti la propria attività, sempre che si configuri responsabilità civile del contraente.

In questi casi sono considerati terzi tra loro anche l'Assicurato e i propri dipendenti e le imprese e i propri dipendenti.

E' prevista l'azione di rivalsa nei confronti dell'appaltatore da parte della Società Assicuratrice.

31 RC gestione rifiuti

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi.

La garanzia è operante inoltre per l'eventuale responsabilità derivante all'Assicurato per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti, (eseguite da terzi) che abbiano provocato danni a cose o persone o inquinamento dell'ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

32 Trasporto materiale radioattivo

La garanzia è estesa anche al rischio della R.C.T. derivante all'Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti per legge, ferma restando l'esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 (e modificazioni e integrazioni), è obbligatoria l'assicurazione.

33 Rc varie

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende anche:

- la Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
- i danni cagionati da dolo o colpa grave e lieve delle persone e dei fatti per i quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, compresi i convenzionati, i borsisti, i tirocinanti, i volontari ed il personale, dipendente e non, del Servizio 118;
- i danni subiti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente agli infortuni subiti in conseguenza del lavoro;
- i danni causati dal personale operante per conto del Contraente in servizi anche se fuori alle strutture;
- i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti e sostanze radioattive, medicina nucleare, raggi x, risonanza magnetica, nonché tomografia assiale computerizzata (TAC), laser (diagnostica e terapia), litotrisia, emodinamica;
- i danni derivanti dalla organizzazione di prove d'esame, convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso dell'Assicurato Contraente, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all'organizzazione di visite guidate e ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;
- i danni derivanti dallo svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti;
- danni arrecati ai titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori ed altri che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico e complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- i danni derivanti dalla attività svolta dal personale dipendente nell'ambito di apposite convenzioni e per prestazioni di attività presso soggetti pubblici e privati.

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

34 Danni a cose consegnate e non consegnate

Per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i degenti, ai sensi degli art. 1783, 1784 e 1785/bis e 1786 del codice civile per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate, la garanzia è prestata con un massimale per danneggiato di euro 3.000,00.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche titolo di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

35 Danni a veicoli

La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una responsabilità dell'Assicurato Contraente o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti ed ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico con una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per ciascun sinistro.

36 Danni a cose trasportate e scaricate

Per danni a cose trasportate, caricate e scaricate franchigia di euro 100,00 per sinistro e massimo risarcimento per sinistro euro 100.000,00.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

37 Danni da sindrome di immunodeficienza acquisita

Per i danni provocati a terzi siano o no degenti, dall'insorgenza o aggravamento della malattia di sindrome di immunodeficienza acquisita il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni anno assicurativo per uno o più sinistri.

38 Rischio sangue

La garanzia per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi conseguenti alla raccolta o all'utilizzazione, distribuzione del sangue, delle sue componenti, dei suoi preparati o derivati è prestata con la precisazione che il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni anno assicurativo.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità derivante dal D.P.R. 24.05.1988 n.224.

Si intendono altresì compresi ai sensi del D.P.R. 24.08.71 N. 1256, i danni che possono essere arrecati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai donatori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione purché eseguite dal personale del centro.

39 Novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia RCT:

- a) il Legale Rappresentante dell'Ente Contraente;
- b) i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato Contraente, previsti nella copertura assicurativa RC verso prestatori di lavoro di cui al punto 3.2., quando subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.

Si precisa comunque che detti dipendenti, ed il legale rappresentante, sono considerati terzi quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'assicurato.

40 Esclusioni

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- 1) da furto;
- 2) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- 3) ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 4) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
- 5) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla Polizza.

Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- da alterazioni di carattere generico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

- 6) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali.
- 7) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica, se non effettuati a scopo ricostruttivo a seguito di infortunio o malattia.

41. Rivalsa

Ad integrazione di quanto previsto ai punti 24 "Responsabilità del personale" e 25 "Responsabilità del personale dipendente" la Società, in caso di fatti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato delle persone la cui responsabilità è coperta nei citati punti, ha diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti in genere, senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività;
- soggetti disabili e/o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- delle persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo e/o socializzante c/o riabilitativo e/o terapeutico;

- di minori in affidamento o comunque posti sotto la tutela o la sorveglianza dell'Assicurato da parte della Magistratura competente.

42 Beni immobili

A titolo puramente indicativo si fornisce elenco non esaustivo degli immobili attualmente gestiti dall'Azienda USL n. 7, intendendosi comunque ricomprese nella copertura assicurativa tutte le variazioni a qualsiasi titolo e forma (proprietà, conduzione, uso...) nonché tutti gli ampliamenti e/o modifiche ai sopra citati beni, senza la necessità di relativa comunicazione preventiva o successiva (in sede di regolazione del premio).

- 1) Presidio Ospedaliero SIRAI Carbonia , inclusa Casa Famiglia "LE SUGHERETE", Centro Infettivi, locali magazzini e tutti gli immobili costituenti lo stabilimento ospedaliero
- 2) Presidio Centro Direzionale Via Dalmazia Carbonia
- 3) Presidio Poliambulatoriale Piazza S. Ponziano Carbonia
- 4) Presidio Poliambulatoriale Via Costituente Carbonia
- 5) Prresidio Ser.T. Via Trento Carbonia
- 6) Presidio G.M. Via B. Sassari Carbonia
- 7) Presidio Via D. Millelire Carbonia
- 8) Presidio Piazza Cagliari Carbonia
- 9) Presidio Consultorio Via B. Sassari Carbonia
- 10) Presidio Bacu Abis Piazza La Marmora
- 11) Presidio Cortoghiana Via Magaldi
- 12) Presidio Carloforte Via Pagani
- 13) Presidio Santadi Via Cuccaionis
- 14) Presidio Santadi Via Circonvallazione
- 15) Presidio Portoscuso Via Milani
- 16) Presidio Portoscuso Via Tempio
- 17) Presidio Portoscuso P.M.P. Via Napoli
- 18) Presidio Calasetta Via S. Antioco
- 19) Presidio S. Antioco Via Rinascita
- 20) Presidio Giba Via Eleonora D' Arborea
- 21) Presidio Masainas Via Giovanni XXIII
- 22) Presidio Narcao Is Pesus
- 23) Presidio Perdaxius Via C. Battisti
- 24) Presidio Nuxis Via della Libertà
- 25) Presidio Villaperuccio Via Eleonora D' Arborea
- 26) Presidio Tratalias Via Matteotti
- 27) Presidio S. Anna Arresi Piazza A. Moro
- 28) Presidio Teulada Via G. Marconi
- 29) Presidio S.G. Suergiu Via Bellini
- 30) Presidio Ospedaliero S. Barbara, inclusa la palazzina Uffici Amministrativi, Via S. Leonardo, 1 Iglesias con tutti gli immobili annessi
- 31) Presidio Poliambulatorio Via S. Leonardo 1 Iglesias
- 32) Complesso Ospedaliero C.T.O. Via Cattaneo Iglesias, con tutti gli immobili annessi
- 33) Presidio Ospedaliero F.Ili Crobu Loc. Canonica Iglesias (comprese le palazzine in locazione a terzi)
- 34) Presidio Via Trexenta Iglesias
- 35) Presidio Via Gorizia Iglesias
- 36) Presidio Piazza Flores Nebida
- 37) Presidio Via Pisacane Domusnovas
- 38) Presidio Via Lamarmora Siliqua
- 39) Presidio Corso Repubblica Siliqua
- 40) Presidio Guardia Medica Buggerru

- 41) Presidio Via G. Bruno Gonnese
- 42) Presidio Corso Matteotti Gonnese
- 43) Presidio Gonnese Fraz. Nuraxi Figus
- 44) Presidio Via Argiolas Fluminimaggiore
- 45) Casa Famiglia Fluminimaggiore
- 46) Presidio Via 4 Novembre Musei
- 47) Presidio Via Stazione Villamassargia
- 48) Presidio Località Taralloga Villamassargia
- 49) Casa Famiglia Villarios
- 50) Distretto sanitario Via Costituente Carbonia
- 51) Comunità Protetta Via Costituente Carbonia
- 52) Fabbricati diversi in locazione,
- 53) Presidio S. Anna Arresi via C. Battisti,
- 54) Presidio Bacu Abis di nuova costruzione,
- 55) Presidio Santadi in locazione.

Il presente Capitolato prevede, altresì, la possibilità di emettere un'appendice di polizza relativa alla

Estensione alla Responsabilità civile derivante da colpa grave del personale rientrante nel novero della dirigenza medica, veterinaria, professionale, tecnica ed amministrativa (Art. 24 CCNL 1998/2001).

Le Compagnie non sono obbligate a prevedere, nella propria offerta, anche questa ulteriore copertura assicurativa ed, in ogni caso, la stessa copertura NON INCIDE in alcun modo sul prezzo relativo alla polizza principale.

I costi e gli oneri della sopra citata integrazione assicurativa saranno a totale carico del personale dipendente che vi vorrà aderire.

Oggetto dell'appendice di polizza

L'appendice di polizza in argomento, assicura i dirigenti medici e veterinari, dipendenti dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia, per quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto commesso con "colpa grave" durante l'esercizio dell'attività professionale di medico dipendente dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia, sia durante l'orario di lavoro che durante lo svolgimento di attività libero professionale in regime intramurario, così come regolamentata dal vigente Accordo Nazionale Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Pagamento del premio

Il premio della presente appendice di polizza è determinato dal premio stabilito dalla Compagnia di Assicurazione, in sede di gara, per ciascun dipendente moltiplicato il numero di dipendenti che aderiranno alla polizza medesima.

A tal fine il Contraente, entro 60 giorni dalla ricezione della polizza principale, provvederà a notificare alla Società i nominativi dei medici e paramedici che aderiranno a tale estensione.

Sulla base di tali dati, la Società provvederà all'emissione della relativa appendice di incasso.

Il premio verrà liquidato dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento dell'appendice d'incasso.

Data effetto e scadenza

La data di effetto e di scadenza dell'appendice di polizza è unica per tutti gli aderenti e coincide con quella della polizza principale.

Norme di richiamo

La presente garanzia è operante nei limiti e nelle forme previste dalla polizza base, della quale forma parte integrante.

Si precisa che eventuali inadempimenti da parte del Contraente relativi alla presente appendice non inficiano in alcun modo la validità e la piena operatività della polizza principale.

PUNTO X – LOTTO 2

1. Oggetto dell'assicurazione:

La garanzia della presente polizza si intende operante per i danni professionali cagionati, alla stessa Azienda USL committente, dal progettista dipendente nei modi, limiti e rischi fissati dal citato art. 126 del DPR 554/1999, dalla L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Durata del Contratto:

Il contratto ha durata di 365 giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di stipula. Nel corso della durata contrattuale la Società assicuratrice ha l'obbligo di copertura di tutte le nuove progettazioni, redatte da dipendenti dell'Azienda, per le quali è stato indetto regolare appalto, alle condizioni di polizza.

Il contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza, senza la necessità di preventiva disdetta o di qualsiasi ulteriore comunicazione.

E' fatto obbligo per la Compagnia il rinnovo alla scadenza dei termini contrattuali, su richiesta della ASL, per un periodo massimo di mesi tre o sei mesi alle medesime condizioni e patti.

4. Validità temporale dell'assicurazione

Relativamente al Lotto 2 il premio è corrisposto in unica soluzione in riferimento all'importo a base d'asta della progettazione oggetto di appalto. La copertura si estende per tutta la durata dei lavori sino all'atto del Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione.

5. Rischi inclusi nell'assicurazione

La copertura si intende riferita alla responsabilità nella progettazione di opere pubbliche da parte di dipendenti dell'Azienda. La copertura si intende operante con le modalità, rischi e limiti indicati nell'art. 106 del D.P.R. 554/99, integrata dal disposto del comma 89 dell'art. 145 della Legge finanziaria 2001. Con la stipula del contratto di appalto la Compagnia assicuratrice si impegna, nel corso della durata contrattuale, a rilasciare le singole coperture assicurative per ciascuna opera oggetto di progettazione da parte dei dipendenti dell'Azienda, sulla base del premio determinato in sede di aggiudicazione del presente contratto. La compagnia assicuratrice non ha facoltà di rifiutare la stipula delle polizze richieste dalla ASL. Così come stabilito dal citato art. 106 DPR 554/99 l'importo massimo garantito è pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, con garanzia limitata al solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della citata L. 109/94.

La copertura si intende prestata anche per le progettazioni affidate a dipendenti dell'Azienda prima della scadenza per la presentazione delle offerte, purchè le opere non siano state già oggetto di formale Verbale di Consegna alla Ditta aggiudicataria.

6. Danni esclusi dalla copertura assicurativa

Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa tutti i danni e rischi non specificatamente menzionati.

7. Massimale

Il massimale è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a base d'asta di ciascuna opera, così come determinato dal citato art.106 del DPR 554/1999;

8. Limite di indennizzo

Il limite di indennizzo è determinato dal citato art. 106 DPR 554/1999 dai soli maggiori oneri inerenti perizie attribuite ad errori progettuali, così come individuati dall'art. 25 comma 1 lett. d) e comma 2 della citata Legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Validità territoriale

La polizza è operante solo per le opere realizzate dall'Azienda nell'ambito delle proprie funzioni di istituto ed, in linea di massima, nel territorio di competenza.

10. Emissione e sottoscrizione della polizza

La Società aggiudicataria deve trasmettere le polizze in tempo utile per permettere una approfondita verifica della corretta conformità delle medesime alle condizioni di gara.

Riscontrata la conformità al capitolato, si procede alla sottoscrizione della polizza da parte dell'Azienda appaltante nonché alla liquidazione dell'importo dovuto in relazione ai progetti comunicati dall'Azienda. Il premio potrà essere liquidato nei tempi previsti nell'articolo successivo, senza che ciò possa far venire meno la copertura assicurativa.

11. Liquidazione del premio

Il premio determinato in offerta (quindi in polizza) sarà liquidato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della polizza di cui al precedente articolo. In caso di contestazione della polizza da parte dell'Azienda, il pagamento del premio avverrà nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della polizza regolarizzata. Il mancato rispetto dei termini non fa venire meno la copertura assicurativa.

Le rate di premio successive alla prima, se dovute a seguito di affidamento di nuove progettazioni non denunciate precedentemente, saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale ovvero entro 60 giorni di ogni semestre se ciò ritenuto più conveniente dalla società assicuratrice.

Tutti i termini espressi in giorni devono intendersi per giorni lavorativi.

I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria o ad altra Agenzia o Broker cui la polizza è affidata.

Il premio liquidato ai sensi di questo articolo si intende a titolo definitivo non soggetto a regolazione se non limitatamente alle nuove progettazioni.

Gli oneri fiscali relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Società Assicuratrice e corrisposte dall'Assicurato in unica soluzione unitamente al premio (o alla regolazione del premio).

12. Regolazione del premio

Il premio per la presente copertura assicurativa, in quanto non dovuto alla periodicità ed alla durata del rischio ma ad un circostanziato e circoscritto rischio professionale, calcolato sull'importo di progetto, è corrisposto "una Tantum" una sola volta all'atto della copertura assicurativa dello specifico Progetto di Opera Pubblica. Nella fattispecie si intende per regolazione il pagamento, alle scadenze successive alla stipula, dei premi dovuti esclusivamente per nuove progettazioni precedentemente non sottoposte a copertura. Nella eventuali che

L'Azienda non abbia disposto nuove progettazioni da parte di dipendenti non sarà dovuto alcun premio.

Si ritiene utile precisare che mentre in sede di stipula la copertura interesserà presuntivamente progettazioni diverse per un ammontare complessivo a base d'asta di Euro 16.000.000,00, nelle scadenze successive tale importo sarà limitato a coperture per importi limitati o quali nulli.

L'Azienda comunicherà alla compagnia i nuovi affidamenti mano a mano che le progettazioni esecutive saranno approvate dalla stessa e sarà disposta l'indizione dell'appalto. La comunicazione deve essere costituita da: Oggetto dell'opera, nominativo e qualifica del dipendente incaricato della progettazione, importo a base d'asta,

L'eventuale regolazione del premio sarà disposta nei termini e modi di cui al precedente punto 11.

Il premio da corrispondere sarà determinato del premio offerto in sede di gara per ogni Euro di lavori a base d'asta moltiplicato per l'ammontare dell'importo di lavori a base d'asta.

In caso di inadempimento dei termini di pagamento la garanzia resta sospesa a far data dalle ore 24.00 del 90° giorno dal quale l'Assicurato avrebbe dovuto pagare il premio fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'assicurato Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, fatta salva l'interruzione a seguito di motivata comunicazione epistolare da parte dell'Azienda.

La sospensione opera esclusivamente in presenza di comunicazione scritta da parte della Società Assicuratrice almeno dieci giorni prima del termine.

Tutti i termini espressi in giorni devono intendersi per "giorni lavorativi".

I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria o ad altra Agenzia o al Broker cui la polizza è affidata ufficialmente dalla Società assicuratrice.

13. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di danno accertato l'Assicurato Contraente deve darne avviso scritto alla società all'Agenzia o al Broker alla quale è assegnata la polizza possibilmente entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, in deroga all'art. 1913 del C.C.

Con la presente polizza si precisa e si conviene che l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare esclusivamente i danni accertati ai sensi del presente Capitolato. L'Assicurato ha facoltà di non denunciare alla Società sinistri per i quali non è presumibilmente impegnata, a suo parere, la garanzia di cui alla presente polizza, posponendo tuttavia tale denuncia al momento in cui l'Assicurato venisse a conoscenza della fattispecie oggetto di copertura del rischio.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del danno di cui l'Assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti riferito al danno oggetto di copertura.

Se l'Assicurato Contraente omette o ritarda immotivatamente la presentazione della denuncia del sinistro, la società ha diritto di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1914 e 1915 codice civile).

14. Obbligo della Compagnia di Assicurazione in caso di sinistro

E' fatto obbligo alla Compagnia Assicuratrice:

- comunicare immediatamente al contraente il numero di sinistro assegnato all'evento denunciato;
- indicare tutta la documentazione di cui la Compagnia necessita al fine della corretta istruzione della pratica.
- comunicare le proprie determinazioni in relazione al danno denunciato;
- informare costantemente l'assicurato sull'andamento e sullo stato della pratica;

- provvedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla conclusione della fase istruttoria o, nel caso in cui venga avviata un'azione giudiziale, dall'emanazione della sentenza non impugnata.

15. Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, concordati con il Contraente, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

16. Diritto di rivalsa

E' fatto divieto di rivalsa, salvo il dolo e la colpa grave.

17. Recesso in caso di sinistro

La Compagnia non ha facoltà di recesso relativamente alla polizza di cui al presente lotto se non nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

18. Estensione copertura assicurativa

La Compagnia di assicurazione, nella considerazione che il premio è rapportato agli importi a base d'asta delle progettazioni effettuate da dipendenti operanti a qualunque titolo, conferma che la copertura della presente polizza si intende automaticamente operante per ogni e qualunque progetto redatto da dipendenti dall'Azienda per fini istituzionali.

19. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché le omissioni o le dichiarazioni inesatte o incomplete siano fatte in buona fede.

La tipologia della polizza e del rischio coperto non possono dare adito ad aggravanti o a riduzioni del rischio.

20. Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.civ.).

21. Verifiche e controlli

La società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

22. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si pattuisce che le polizze “tipo” in uso alle Compagnie Assicuratrici sono sostituite, a tutti gli effetti di legge, dalla presente polizza che, pertanto, costituisce unico documento valido ai fini contrattuali. Eventuali condizioni a stampa, riportate nei modulari delle Compagnie Assicuratrici, difformi dal presente Capitolato si ritengono come non apposte e quindi non valide, anche se non appositamente depennate.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

23. Forma delle comunicazioni del contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata od altro mezzo (telex e simili) indirizzata alla Società all’Agenzia o al Broker a cui è affidata la polizza.

24. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

25. Foro competente

Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’autorità giudiziaria ove ha sede l’assicurato.

26. Conteggio del premio

Si ribadisce che il premio sarà computato sulla base degli importi a base d’asta dei singoli progetti comunicati dall’Azienda e rapportati, come precedentemente indicato, al premio offerto per ciascun euro di importo di opere a base d’asta.

Allegati al presente capitolato:

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato, come tali concorrono a completare la parte dispositiva, i seguenti allegati:

- A) LEGENDA (Richiamo norme vincolanti);
- B) Allegato 1 (fac simile dichiarazione lett. b) e c) punto IV;
- C) Allegato 2 (fac simile dichiarazione lett. d) punto IV;
- D) Allegato 3 (fac simile dichiarazione punto 2 punto V nella eventualità che non si produca originale);
- E) Allegato 4 (fac simile dichiarazione lett. h) punto IV per le Società uniche offerenti, per le Capogruppo (ATI) e per la Delegataria (Coassicurazione);
- F) Allegato 4 bis (fac simile dichiarazione lett. H) punto IV per le Compagnie costituenti il raggruppamento-non la Capogruppo- e per le Compagnie Coassicuratrici-non la delegataria);
- G) Allegato 5 (fac simile offerta economica);
- H) Allegato 6 (fac simile dichiarazione lett. a) punto IV.

N. B : I FAC – SIMILE allegati devono essere redatti tenendo conto delle prescrizioni del presente Capitolato e delle modifiche inerenti la volontà di partecipare ad entrambi i lotti od ad un solo Lotto.

ALLEGATO 1

(Modello da utilizzare in caso di partecipazione singola)

AUTODICHIARAZIONE

(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente in _____ Via _____ n° _____
C. F. _____, in qualità di (*titolare o rappresentante legale*) _____
della ditta _____
con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____
ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

- a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____, numero di matricola, _____, data di iscrizione _____, data di inizio attività _____, ed è attualmente attiva relativamente all'esercizio pertinente l'oggetto della presente gara e precisamente per la seguente attività:

- b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, questa è iscritta nel registro Prefettizio di _____, oppure nello schedario generale della Cooperazione di _____, e che in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;
- c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
C.F. _____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____
- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;

- f) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- g) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- h) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- j) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- k) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- l) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- m) ha preso visione, di ogni elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possa avere influito e che possa influire sulla determinazione del prezzo, e conosce ed accetta tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- n) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accoglie tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto; riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- o) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- p) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare all'Azienda sanitaria contraente o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- q) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- r) non partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI) o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in ATI o consorzio;
- s) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- t) si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
- u) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni *(la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante)*:
 - [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
 - [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;

- v) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture
(descrizione delle attività o forniture in subappalto) _____
 per un valore pari al 30% del totale dell'appalto *(a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc.)*;
- w) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- x) assicura, a proprie spese, i corsi di addestramento per il personale utilizzatore dell'apparecchio, con le seguenti modalità:

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della ditta partecipante alla gara.

ALLEGATO 1 bis - A

(Modello da utilizzare dalla
Capogruppo/mandataria in caso di ATI)

AUTODICHIARAZIONE

(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di *(titolare o rappresentante legale)* _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____

Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

costituita Capogruppo dell' Associazione temporanea di imprese (ATI), in capo alla quale insiste la parte di
fornitura/servizio di _____, composta da:

1. Ditta: _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è affidata la fornitura/servizio di _____

2. Ditta: _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è affidata la fornitura/servizio di _____

3. Ditta: _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è affidata la fornitura/servizio di _____

ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di

_____ valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR; ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____, numero di matricola, _____, data di iscrizione _____, data di inizio attività _____, ed è attualmente attiva relativamente all'esercizio pertinente l'oggetto della presente gara e precisamente

per la seguente attività:

- b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, questa è iscritta nel registro Prefettizio di _____, oppure nello schedario generale della Cooperazione di _____, e che in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;
- c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
C.F. _____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____
- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- f) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- g) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adottata dall'amministrazione aggiudicatrice;
- h) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- j) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- k) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- l) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- m) ha preso visione, di ogni elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possa avere influito e che possa influire sulla determinazione del prezzo e conosce ed accetta tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- n) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accoglie tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto; riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
- o) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- p) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare all'Azienda sanitaria contraente o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- q) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- r) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- s) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o

scorrette nella fase di esecuzione del contratto;

- t) si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
- u) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei tre punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):
- [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
 - [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;
- v) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (descrizione delle attività o forniture in subappalto) _____ per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- w) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____ (ripetere tante volte quante sono le sedi)
- y) assicura, a proprie spese, i corsi di addestramento per il personale utilizzatore dell'apparecchio, con le seguenti modalità:

- x) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- E' inoltre motivo di esclusione la mancata produzione della dichiarazione da parte delle Ditte Mandanti di cui al Fac-simile Allegato 1bis-B.

ALLEGATO 1 bis - B

(Modello da utilizzare da ciascuna
Ditta mandante in caso di ATI)

AUTODICHIARAZIONE

(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di (titolare o rappresentante legale) _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____

C.F. _____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____

in qualità di Ditta Mandante, relativa alla parte di fornitura/servizio di _____

costituitasi in Associazione temporanea di imprese (ATI) con la Mandataria "Capogruppo" della Associazione temporanea di imprese (ATI), Ditta _____ avente sede a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____

rappresentata dal Sig. _____

ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di _____

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____, numero di matricola, _____, data di iscrizione _____, data di inizio attività _____, ed è attualmente attiva relativamente all'esercizio pertinente l'oggetto della presente gara e precisamente per la seguente attività:

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, questa è iscritta nel registro Prefettizio di _____, oppure nello schedario generale della Cooperazione di _____, e che in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

- c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
 C.F. _____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____
- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- f) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- g) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adottata dall'amministrazione aggiudicatrice;
- h) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- j) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- k) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- l) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- m) ha preso visione di ogni elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possa avere influito e che possa influire sulla determinazione del prezzo e conosce ed accetta tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- n) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accoglie tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto; riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- o) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- p) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare all'Azienda sanitaria contraente o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- q) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- r) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- s) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- t) si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
- u) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni *(la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei tre punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante)*:

- [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti.
- v) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture
(descrizione delle attività o forniture in subappalto) _____
per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati
relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- w) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- z) assicura, a proprie spese, i corsi di addestramento per il personale utilizzatore dell'apparecchio, con le
seguenti modalità:

- x) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla
disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula
contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è
scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante e deve essere resa da ciascuna Ditta "Mandante" costituente l'ATI.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.

FAC SIMILE DICHIARAZIONE PUNTO IV (lett. D) del Capitolato Speciale.

All'Azienda USL 7
09013 Carbonia (CA)

OGGETTO: Appalto coperture assicurative. Dichiarazione di Coassicurazione.

Con riferimento all'offerta per la copertura assicurativa dei rischi inerenti il lotto/i _____ dell'art. 1 del Capitolato Speciale, le sottoscritte Compagnie Assicuratrici

DICHIARANO

di costituire ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, Coassicurazione tra le seguenti Compagnie, individuando la Compagnia Delegataria e le relative quote di partecipazione:

1) Compagnia Delegataria _____, con sede sociale in _____ Via _____, n° _____, C. F. _____, P. IVA _____ rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, partecipante alla Coassicurazione con la quota del _____ % (diconsi _____);

2) Compagnia Coassicuratrice _____ con sede sociale in _____ Via _____, n° _____, C. F. _____ P. IVA _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, partecipante alla Coassicurazione con la quota del _____ % (diconsi _____);

3) Compagnia Coassicuratrice _____ con sede sociale in _____ Via _____, n° _____, C. F. _____ P. IVA _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, partecipante alla Coassicurazione con la quota del _____ % (diconsi _____);

4) Compagnia Coassicuratrice _____ con sede sociale in _____ Via _____, n° _____, C. F. _____ P. IVA _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, partecipante alla Coassicurazione con la quota del _____ % (diconsi _____);

5) Compagnia Coassicuratrice _____ con sede sociale in
_____, Via _____, n° _____,
C. F. _____ P. IVA _____,
rappresentata dal Sig. _____, nato a
_____ il _____, in qualità di _____,
partecipante alla Coassicurazione con la quota del _____ % (diconsi
_____);

I sottoscritti sono consapevoli che in caso di aggiudicazione non può modificarsi né la composizione né la partecipazione nelle quote per cui, in caso di mancato adempimento, l'Azienda può adire all'incameramento della cauzione, ed alla richiesta di maggiori danni.

Allegano alla presente:

- fotocopia del documento di identità, firmata dal titolare;
- copia autentica del mandato di rappresentanza o autocertificazione corredata da fotocopia non autentica del mandato di rappresentanza (nell'eventualità che la sottoscrizione sia resa da un Agente Procuratore con mandato di rappresentanza)

_____ li _____

Per la Compagnia Delegataria _____ (firma per esteso)

Per la Compagnia _____ (firma per esteso)

AUTODICHIARAZIONE
(ART. 3 Legge 15 maggio 1997 n° 127)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente in _____ Via _____ n° _____ C. F. _____,
in qualità di Agente Procuratore della Compagnia di Assicurazione _____
con sede legale in _____ Via _____ n° _____, C. F. _____ P. IVA _____

valendomi della facoltà stabilita dall'art. 3 della legge suddetta, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARAZIONE

di rivestire la qualifica di Agente Procuratore con mandato di rappresentanza della Compagnia di Assicurazioni _____, meglio individuata in premessa, così come da allegata fotocopia non autenticata del richiamato mandato di rappresentanza da me sottoscritto a margine, che attesto essere conforme all'originale in mio possesso.

_____ li _____

In fede

Il Procuratore

N. B.: Se non già allegata, allegare fotocopia del documento di identità.

AUTODICHIARAZIONE
(ART. 3 Legge 15 maggio 1997 n° 127)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
C. F. _____, quale legale rappresentante della Compagnia di Assicurazione
_____ con sede in _____ Via _____
n° _____, C. F. _____ P. IVA _____,
partecipante all'appalto per la copertura assicurativa del Lotto 1 Art. 1 indetto dall'Azienda USL 7
di Carbonia ai fini della partecipazione alla copertura assicurativa per la responsabilità Civile
RCT/RCO (lotto 1) in qualità di Compagnia (offerente/Capogruppo o Delegataria) costituita in (ATI o
Coassicurazione) con le Compagnie:

- 1) _____ Sede in _____ Via _____,
- 2) _____ Sede in _____ Via _____,
- 3) _____ Sede in _____ Via _____,
- 4) _____ Sede in _____ Via _____,

valendomi della facoltà stabilita dall'art. 3 della legge suddetta, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi del DPR 445/2000;

DICHIARA E ATTESTA

Che la Compagnia Assicuratrice da me rappresentata presenta i seguenti requisiti:

- a) Capitale minimo versato £. _____, (diconsi lire _____)
- b) Raccolta premi £. _____ (diconsi lire _____)

e che i dati sopra indicati corrispondono ai dati ufficiali rilevabili dalla documentazione di legge.

_____ li _____

In fede

Il Dichiarante

N. B.: da utilizzare in caso di unica Compagnia offerente (in tal caso non devono essere indicate Compagnie costituite in ATI o Coassicurazione) ovvero dalla Compagnia Capogruppo (in caso di ATI) o dalla Compagnia Delegataria (in caso di Coassicurazione).

AUTODICHIARAZIONE
(ART. 3 Legge 15 maggio 1997 n° 127)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
C. F. _____, quale legale rappresentante della Compagnia _____
_____ con sede in _____ Via _____
n° _____ C. F. _____ P. IVA _____, partecipante
all'appalto per la copertura assicurativa di Responsabilità Civile RCT/RCO e di ____ (eventuale lotto
2) _____ indetto dall'Azienda USL 7 di Carbonia, nella forma di (*raggruppamento di
Impresa o Coassicratrice*), con mandato alla Compagnia _____ in qualità di
Capogruppo o Delegataria
valendomi della facoltà stabilita dell'art. 3 della legge suddetta, consapevole delle responsabilità
penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, ai sensi del DPR
445/2000;

DICHIARAZIONE E ATTESTAZIONE

Che la Compagnia Assicuratrice da me rappresentata presenta i seguenti requisiti:

a) Capitale minimo versato £. _____, (diconsi lire _____)

b) Raccolta premi £. _____ (diconsi lire _____)

e che i dati sopra indicati corrispondono ai dati ufficiali rilevabili dalla documentazione di legge.

_____ li _____

In fede

Il Dichiarante

N. B.: da utilizzare da ciascuna delle Compagnie costituenti l'ATI o Coassicratrici (con esclusione della Capogruppo o Delegataria che utilizzano l'allegato 4).

**FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA
DA REDIGERE IN BOLLO.**

(inserire da sola nella busta piccola
di cui art. 4 Capitolato Speciale)

All'Azienda USL n° 7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

**OGGETTO: Offerta per la partecipazione all'appalto per la copertura assicurativa di:
Responsabilità Civile RCT/RCO (e/o eventuale Lotto 2)**

Con riferimento al bando di gara di Codesta Azienda pubblicato sul _____ del
_____, il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, C. F. _____, rappresentante legale, così come
da _____ documentazione a _____ corredo dell'offerta, della Compagnia
_____, che partecipa al presente appalto in qualità di (*Impresa
singola – oppure Capogruppo di raggruppamento temporaneo – oppure Delegatario Coassicuratrice*) con sede in
_____ Via _____, n° _____,
C. F. _____ P. IVA _____;

(eventualmente se ATI o Coassicurazione) (riportare i dati ed i rappresentanti inerenti le ulteriori
compagnie tante volte quante sono le Compagnie partecipanti
il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
C. F. _____, in qualità di rappresentante legale, così come da
documentazione a corredo dell'offerta, della Compagnia _____
che partecipa al presente appalto in qualità di (*precisare se Associazione Temporanea o Coassicuratrice*),
_____ con sede in _____
Via _____ n. _____ C. F. _____
P. IVA _____ (ripetere tante volte quante sono la Ditta non

Capogruppo costituenti l'ATI e la Ditta non Delegatarie Coassicuratrici), nel dichiarare di accettare
incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale che
sostituisce, a tutti gli effetti, le polizze a stampa della Compagnia medesima e di ritenere congrui e
commisurati al rischio i premi che si vanno a proporre, dopo aver valutato tutte le circostanze che
influiscono e che hanno influito nella formulazione dell'offerta propone:

A) OFFERTA Copertura assicurativa per responsabilità civile CRT/RCO di cui al Lotto 1 art. 1 del Capitolato Speciale, compresi mesi tre di pregressa:

- Premio annuo rapportato alla mercedi lorde annue dei dipendenti, Euro _____ (diconsi Euro _____) di cui per imposte/tasse comprese €. _____, Euro _____; soggetto a regolazione, corrispondente ad un tasso del _____ per mille;

A1) (eventuale)OFFERTA Per la copertura assicurativa postuma di cui al PUNTO IX ,punto 7.2 - 1° e 2° capoverso del Capitolato, per un periodo di mesi _____ dalla data di scadenza della validità contrattuale, per un premio onnicomprensivo, per tutto il suddetto periodo, di Euro _____ (diconsi euro _____), di cui per imposte e tasse comprese €. _____, Euro _____, soggetto a regolazione, corrispondente ad un tasso del _____ per mille.

A2)) (eventuale)OFFERTA Per la ulteriore copertura assicurativa postuma (dal 31.03.2003) di cui al Punto IX, punto 7.2 – 3° e 4° cpv. del Capitolato, per un periodo di mesi _____ dalla data di scadenza della validità contrattuale, per un premio onnicomprensivo, per tutto il suddetto periodo, di Euro _____ (diconsi euro _____), di cui per imposte e tasse comprese €. _____, Euro _____, soggetto a regolazione, corrispondente ad un tasso del _____ per mille.

A3) (eventuale) OFFERTA per estensione alla responsabilità civile derivante da colpa grave del persdonale rientrante nel novero della dirigenza medica, veterinaria, professionale, tecnica ed amministrativa, come da punto IX, punto 42 pag. 20 del Capitolato Speciale: Euro _____, (diconsi euro _____);

(eventuale)

B) OFFERTA Copertura assicurativa Responsabilità Professionale dei Progettisti dipendenti dell’Azienda, di cui al Lotto 2 dell’art. 1 del Capitolato Speciale:

con le modalità e limiti di cui alla Legge 109/94 e DPR 554/1999, premio di Euro _____, (diconsi euro _____) , per ogni Euro di importo di lavori a base d’asta, di cui per imposte/tasse comprese f. _____, Euro _____; non soggetto a regolazione e corrisposto per una sola volata all’atto della stipula del contratto per lo specifico progetto.

li _____

In fede

Il Rappresentante legale della Compagnia
(titolare – Capogruppo – Delegatario)

I Rappresentanti legale della
(Compagnia in raggruppamento o Coassicurazione

FAC SIMILE DICHIARAZIONE PUNTO IV lett. a) del Capitolato Speciale

All'Azienda USL 7
09013 CARBONIA (CA)

OGGETTO: Appalto copertura assicurativa responsabilità civile (e/o di responsabilità professionale per i progettisti). Autocertificazione di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, in qualità di legale rappresentante della Compagnia di Assicurazione
_____, con sede in _____
Via _____, n. _____ C.F. _____,
P. IVA _____ partecipante all'appalto per la/e copertura/e
assicurativa/e in oggetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o mendace ai sensi del DPR 445/2000,

DICHIARA E ATTESTA

che la Compagnia Assicuratrice sopra indicata è autorizzata, con provvedimento emesso da
_____ in data _____, all'esercizio dell'attività assicurativa
per le coperture inerenti la responsabilità civile nel territorio nazionale.

_____ il _____

Il Legale Rappresentante

N. B.: La dichiarazione deve essere resa da ogni Compagnia costituente l'A.T.I. o coassicuratrice.

Periodo assicurativo 2000 - 2003

Riepilogo sinistri fornito da Compagnia di Assicurazione con aggiornamento al 15 aprile 2003

TIPO DI SINISTRO	ANNO	RISERVATO	PAGATO
DANNO ALLA PROPRIETA'	2000		138,82
DANNO ALLA PERSONA	2000	0,00	0,00
DANNO ALLA PROPRIETA'	2000	0,00	0,00
DANNO ALLA PERSONA	2000	402.394,22	10.771,30
DANNO ALLA PROPRIETA'	2001	0,00	0,00
DANNO ALLA PERSONA	2001	8.263,31	
DANNO ALLA PERSONA	2001		12.993,03
DANNO ALLA PERSONA	2001	4.131,66	
DANNO ALLA PERSONA	2001	8.263,31	
DANNO ALLA PERSONA	2001	0,00	0,00
DANNO ALLA PROPRIETA'	2000		360,34
ALTRO	2002	7.000,00	
ALTRO	2002	5.000,00	
ALTRO	2002	20.000,00	
ALTRO	2002	1.500,00	
ALTRO	2002	6.000,00	
ALTRO	2002	600,00	
ERRORE DI TRATTAMENTO	2002	12.000,00	
ALTRO	2002		928,29
ERRORE DI TRATTAMENTO	2002	35.000,00	
ALTRO	2002	7.000,00	
ERRORE DI TRATTAMENTO	2002	5.000,00	
ALTRO	2002	50.000,00	
ERRORE DI TRATTAMENTO	2002	0,00	0,00
DANNO ALLA PROPRIETA'	2001	0,00	0,00
ERRORE DI TRATTAMENTO	2001	160.000,00	
ERRORE DI TRATTAMENTO	2001	24.000,00	
ALTRO	2001		244,00
ERRORE DI TRATTAMENTO	2003	40.000,00	
ERRORE DI TRATTAMENTO	2003	35.000,00	
ALTRO	2003		810,46
ALTRO	2003	1.500,00	
INCIDENTE	2002	15.000,00	
ERRORE DI TRATTAMENTO	2001	32.000,00	

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N.7

CARBONIA (CA)

CAPITOLATO GENERALE
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Indice

1. APPLICABILITA'
2. FORME DI CONTRATTO
3. DURATA
4. DUCOMENTI PER L'AMMISSIONE ALLE GARE
5. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
6. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
7. NORME GENERALI PER LE CAUZIONI
8. COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
9. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA
10. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
11. PRESENTAZIONE DEL CAMPIONE
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
14. APPALTO CONCORSO
15. VALIDITA' VERBALI DI GARA
16. CONTENUTO E LIMITI DEI CONTRATTI
17. SCADENZA DEI CONTRATTI SCADENZA DEI CONTRATTI
18. STIPULA DI CONTRATTO
19. FIRMA DEL CONTRATTO
20. ORDINAZIONE DELLA FORNITURA
21. CONSEGNA DEI BENI
22. QUANTITA' E BENI DA FORNIRE
23. ACCERTAMENTI SULLA FORNITURA
24. MODALITA' DI ACCERTAMENTO
25. CONTESTAZIONI SULLA FORNITURA
26. MISURE DI SALVAGUARDIA
27. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
28. NOTIFICHE
29. INADEMPIENZE E PENALITA'
30. ARBITRATO
31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
32. SANZIONI
33. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
35. SUBAPPALTO DELLE FORNITURE
36. SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA
37. COLLAUDI
38. PAGAMENTO DELLE FORNITURE
39. NORME GENERALI DI RINVIO SULL'APPALTO
40. NORME DI RINVIO SULLE FORNITURE
41. RICHIAMO NORME SULL'AGGIUDICAZIONE
42. RICHIAMO SULLE MODALITA' DI GARA
43. NORME DI RINVIO SULLE NOTIFICHE
44. FALLIMENTO DEL FORNITORE
45. SPESE CONTRATTUALI
46. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 APPLICABILITA'

Il presente capitolato generale disciplina la fornitura di beni e servizi all'Azienda di Carbonia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia.

Le norme del presente capitolato non si applicano agli appalti di opere di edilizia; il presente capitolato può essere integrato e/o rettificato dal singolo capitolato speciale, dalla lettera d'invito e dal bando di gara.

ART. 2 FORME DI CONTRATTO

Le forniture di beni e servizi sono aggiudicate mediante asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso, salvo quelle da effettuarsi in economia, secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

E' applicabile il R.D. 18 novembre 1923, n° 2440, il R.D. 23 maggio 1924, n° 827, il Decreto Legislativo 24 luglio 1992 N.358, e successive modificazioni (D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 402), il DPR 18 aprile 1994 n. 573 ed il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 N. 157 e successive modificazioni (D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65), secondo le indicazioni della L.R. 24 marzo 1997 n° 10.

ART. 3 DURATA

L'esecuzione della fornitura avrà inizio dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione o del contratto ed avrà durata di regola di 365 (trecentosessantacinque) giorni, salvo diversa indicazione della lettera d'invito ovvero del capitolato speciale.

Alla sua scadenza, comunque il contratto si intenderà risolto senza necessità di preventiva disdetta. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria nelle more di affidamento del nuovo contratto, di accettare un'eventuale proroga del contratto per un periodo massimo di mesi tre alle stesse condizioni e prezzi.

Qualora l'Azienda ritenga opportuno procedere a proroghe superiori ai tre mesi la ditta è vincolata alla concessione con facoltà di proporre l'aggiornamento dei prezzi, secondo le modalità previste nel presente capitolato, limitatamente ai mesi eccedenti il trimestre di cui al presente comma.

ART. 4 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLE GARE

A corredo dell'offerta le ditte invitate alla gara, per essere ammesse alla medesima, quindi pena la nullità dell'offerta, devono produrre la documentazione sottoelencata, eventualmente integrata da ulteriori e specifici documenti previsti nel capitolato speciale e/o nella lettera di invito.

Qualunque carenza o irregolarità, sia essa sostanziale che formale che possano ledere la concorrenzialità, la segretezza o la par-condicio, nella presentazione dei plichi e della documentazione invalida l'offerta rendendola nulla.

Qualora le ditte partecipanti scelgano di apporre sui lembi di chiusura dei plichi la ceralacca,

Si avvisa sin da ora che il termine "bollo" o "sigillo" di ceralacca, di cui agli artt. 8 e 10 che seguono, deve intendersi nel senso letterale del termine così come indicato dall'art. 75 del R.D. 23.05.1924 N.827 e cioè:

quale impronta o marchio incontraffattibile (esclusi l'utilizzo di monete, impronte digitali ed oggetti di uso comune) apposto sulla ceralacca.

Resta peraltro inteso che l'apposizione della ceralacca e del relativo sigillo, del timbro e firma del legale rappresentante e successivo nastro adesivo, non esclude, anzi deve essere attentamente curata, la perfetta incollatura di tutti i lembi di chiusura del plico. Il plico deve peraltro essere sufficientemente resistente alle manipolazioni del trasporto tale da assicurare, a tutela delle ditte, l'assenza di aperture o rotture accidentali che comprometterebbero l'integrità del plico stesso e provocano l'esclusione della ditta.

Gli appalti potranno essere espletati ad asta pubblica oppure a licitazione privata e ad appalto concorso (procedura aperta o procedura ristretta).

L'offerta, pertanto, deve essere obbligatoriamente (pena l'esclusione) accompagnata dai seguenti documenti:

- 1) Copia del presente capitolato generale, del capitolato speciale, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e della lettera di invito (quest'ultima solo se la stessa contiene modifiche e/o rettifiche, integrazioni ai suddetti Capitolati), firmati (possibilmente anche timbrati) in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione;
- 2) Eventuale certificazione e/o documentazione richiesta tassativamente nel capitolato speciale e/o nella lettera di invito;

AZIENDA U.S.L. N.7 - 09013 CARBONIA (CA)

- 3) Cauzione provvisoria nella misura indicata nel capitolato speciale o nella lettera di invito o nel bando di gara.
- 4) Autodichiarazioni non autenticate, corredate da copia di documento di identità, prodotte sia dalle Ditte individuali e/o consorziate, sia dalle Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, così come da fac-simili allegati ad ogni Capitolato Speciale, che devono essere compilati in ogni sua parte, pena l'esclusione. In particolare è motivo di esclusione la incompleta compilazione delle autodichiarazioni da parte delle Ditte costituenti l'A.T.I.
È fatto assoluto divieto (esclusione dalla gara) di contemporanea partecipazione alla gara come Impresa singola e/o consociata e come facente parte di Imprese Raggruppate, pena l'invalidità delle offerte stesse e l'esclusione dalla gara.
È ugualmente motivo di esclusione dall'appalto, la mancata attestazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n° 68.
- 5) Ogni altra prescrizione del Capitolato Speciale, indicata come motivo di esclusione dalla gara.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
 - a) comporta sanzioni penali (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445)
 - b) costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto (D.Lgs 406/91, art. 18, comma 1, lett.g - D.Lgs. 358/92 art. 11, comma 1 lett. f, così come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs 402/98 - D.Lgs. 157/95, art. 12, così come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs 65/2000),
 - c) è causa di esclusione (incameramento) della cauzione provvisoria (art. 10, 1-quater della Legge 11 febbraio 1994, n. 109).

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Azienda:

dopo la conclusione delle operazioni di gara, procederà con sorteggio alla scelta di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, che dovrà comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la relativa documentazione.

Resta stabilito che per ogni e qualunque documento o certificazione richiesta dal presente Capitolato o dallo specifico Capitolato speciale o dal Capitolato d'onori, può essere prodotta, in sostituzione della copia autentica qualora ne sussistono i presupposti di legge, autodichiarazione non autenticata, corredata da documento di identità, secondo la normativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e le norme in vigore all'atto della presentazione delle offerte.

L'Azienda, qualunque sia la forma di espletamento dell'appalto, richiederà alle ditte aggiudicatarie, oltre la certificazione rilasciata dagli Istituti, Enti o uffici preposti, la certificazione "antimafia" ed il deposito cauzionale definitivo.

Nel caso di mancata produzione della certificazione "antimafia" richiesta o del deposito cauzionale definitivo nel termine di giorni 20 (venti) o nella eventualità che la certificazione non dovesse risultare conforme alle dichiarazioni prodotte in sede di gara, l'aggiudicazione sarà ritenuta nulla e si procederà ad affidamento in favore del secondo migliore offerente facendo salve le azioni di pertinenza dell'Azienda e l'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 5 COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito in uno dei modi che seguono, con le modalità previste dal successivo art. 7:

- 1) valuta legale mediante versamento presso il Tesoriere dell'Azienda (Banca di Sassari - Carbonia) che rilascerà quietanza;
- 2) assegno circolare emesso da Istituti di Credito ufficialmente riconosciuti, intestato a Azienda USL n. 7 Carbonia, Non Trasferibile; non sono ammesse cauzioni prestate con assegni in conto corrente bancario;
- 3) fidejussione bancaria;
- 4) polizza assicurativa.

La fidejussione bancaria o assicurativa deve essere prestata in ottemperanza alle modalità e condizioni previste all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n° 109: pertanto, pena l'esclusione:

- a) deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; la cauzione deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- b) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nessun interesse, all'infuori di quello prodotto dai titoli, è dovuto sulle somme o sui valori costituenti il deposito cauzionale provvisorio.

I depositi effettuati dai concorrenti che non siano risultati aggiudicatari sono restituiti.

Quello effettuato dall'aggiudicatario è trattenuto dall'Azienda a garanzia degli obblighi nascenti dall'aggiudicazione sino alla costituzione della cauzione definitiva.

ART. 6 COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Nella fase di perfezionamento del contratto con la ditta aggiudicataria, la medesima, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell'Azienda deve provvedere alla costituzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto stesso.

La mancata costituzione in termini della cauzione definitiva comporta, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, la rescissione dell'impegno contrattuale con l'incameramento della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva deve essere costituita, con le medesime modalità previste per la cauzione provvisoria nel precedente art. 5 e nel successivo art. 7, e resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti gli obblighi derivanti dal contratto.

In particolare, la fidejussione bancaria o assicurativa, pena la revoca dell'aggiudicazione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva:

- a) qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 5.165,00 (diconsi euro cinquemilacentosessantacinque/00) IVA esclusa;
- b) qualora la ditta, che a giudizio dell'Azienda deve essere di sicura solidità economica, tecnica e commerciale, ne faccia esplicita richiesta, in carta legale, all'Azienda appaltante subito dopo esserita la gara.

L'esenzione prevista nel precedente comma (lettera b), comporta l'automatica subordinazione della ditta al miglioramento del prezzo d'appalto computato con le modalità previste dalle norme di contabilità dello Stato. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto alla ditta aggiudicataria sulle somme o valori costituenti la cauzione definitiva.

Il deposito cauzionale definitivo deve essere prestato con le medesime garanzie previste per le OO.PP. dello Stato.

ART. 7 NORME GENERALI PER LE CAUZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE

one definitiva del precedente art. 6 si intendono costituite ai sensi della legge 348/1982.

Possono costituire deposito le Aziende di Credito di cui alla citata legge 348/82 e le Imprese di Assicurazione ai sensi dell'art. 13 della Legge 03.01.1978 n.1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la costituzione del deposito tramite le Imprese di Assicurazione si fa riferimento alle Imprese elencate nel D.M. 18.03.83, e successive modificazioni ed integrazioni.

La costituzione del deposito si intende effettuata a norma dell'art. 2 del Capitolato Generale dello Stato approvato con D.P.R. n.1063 del 16.7.1962.

In questo caso l'attestazione del deposito, da potersi redigere sotto forma di lettera commerciale dovrà contenere l'esplicita dichiarazione con la quale l'Azienda stessa si obbliga ad effettuare il versamento presso la Tesoreria dell'Azienda, nel caso che la cauzione sia incamerata ai sensi del capitolato generale di appalto.

ART. 8 COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Le offerte devono essere redatte su carta legale e devono indicare in lettere ed in cifre il prezzo offerto oppure nel caso sia previsto il prezzo a base d'asta può essere indicato il ribasso o l'aumento che ne tiene luogo, sempre in lettere e cifre.

E' data facoltà alla Ditta, sulla base di quanto precisato nei Capitolati Speciali, di presentare offerta per tutti i lotti richiesti o per parte di essi.

Nel caso di lotti comprendenti più prodotti o diverse misure, le Ditte concorrenti devono specificare nell'offerta tutti i prodotti e le misure richieste nei lotti medesimi, pena l'esclusione limitatamente ai lotti per i quali l'offerta risulta incompleta.

Ogni lotto è inscindibile.

Tuttavia, laddove siano stati elencati lotti unici di natura complessa, composti da diverse voci di fornitura, che sono in realtà separabili ed autonome, e quindi non necessariamente inscindibili, per i quali sia stata formulata offerta per singola voce, l'Azienda si riserva la facoltà, per motivi economici, di aggiudicare parzialmente gli stessi lotti.

Le offerte devono obbligatoriamente riportare l'aliquota I.V.A. corrispondente, in vigore all'atto della formulazione.

Le offerte compilate in contravvenzione della legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore.

In caso di presentazione dei campioni deve farsi riferimento all'esatta individuazione del medesimo e/o al depliant.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifra é ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Azienda.

Il prezzo offerto deve portare il preciso riferimento alla elencazione della merce elencata nel capitolato speciale.

Le offerte sono segrete e devono essere presentate in busta chiusa:

a) con ceralacca (con relativo sigillo), in tutti i lembi di chiusura del plico,

oppure

b) controfirmata e timbrata sui lembi di chiusura dalla medesima persona firmataria dell'offerta, con sovrapposizione di nastro adesivo.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti. Tale busta deve essere inserita all'interno del plico contenente la restante documentazione.

All'esterno della busta deve essere riportata la dicitura "contiene offerta", nonché l'individuazione del concorrente.

Le offerte devono essere sottoscritte in chiusura dal titolare o dal suo legale rappresentante.

Per Le Società Commerciali, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative l'offerta deve essere sottoscritta da chi ha la firma sociale o da un mandatario provvisto di regolare procura notarile.

Relativamente ai soli appalti pubblici di servizi, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, si informa che il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda è l'autorità presso la quale le ditte concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.

Pertanto, le ditte, che partecipano alle gare di fornitura di servizi, devono precisare in offerta che nel «redigerla hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro».

ART. 9 TERMINE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte, pena la nullità, devono pervenire all'Azienda entro i termini perentori indicati nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi, a scelta del contraente:

- tramite il Servizio Postale di Stato a mezzo Raccomandata (art. 75 R.D. 827)

- a mezzo posta celere,

- a mezzo di agenzia o corrieri legalmente costituiti,

- a mano "autoprestazione": il plico, contenente la busta con l'offerta economica e la

AZIENDA U.S.L. N.7 - 09013 CARBONIA (CA)

documentazione richiesta, deve essere munito di francobolli timbrati da un ufficio postale, pena l'esclusione dalla gara, e deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.S.L. che ne rilascia ricevuta.

Il recapito presso la sede centrale dell'Azienda, Ufficio Protocollo, via Dalmazia 83, Carbonia, deve avvenire esclusivamente nei giorni feriali (non festivi) dal lunedì al venerdì, nell'orario di servizio dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva di una precedente.

L'Azienda non prende in considerazione le offerte per telegrammi e quelle indeterminate o che modificano in senso sfavorevole per l'Azienda stessa le condizioni generali e speciali di fornitura o che comunque, siano state compilate in modo sostanzialmente non conforme alle prescrizioni e non accoglie domande di annullamento o di revisione delle offerte né per errore di qualsiasi specie.

Non sono ammessi riferimenti alle offerte di altri concorrenti, né, salvo che per le aste pubbliche, offerte per conto di persone da nominare.

La presentazione del plico entro i termini resta ad esclusivo carico della ditta che nulla può pretendere all'Azienda per il mancato o tardivo recapito.

ART. 10 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La busta contenente l'offerta economica, predisposta secondo le indicazioni del precedente art. 8 deve essere racchiusa, unitamente ai documenti elencati nel precedente art. 4 oltre l'eventuale certificazione aggiuntiva o modificativa prevista nella lettera d'invito o nel capitolato speciale, in altra busta più grande e di adeguato spessore debitamente incollata e sigillata all'esterno:

c) con ceralacca (con relativo sigillo), in tutti i lembi di chiusura del plico,

oppure

d) controfirmata e timbrata sui lembi di chiusura dalla medesima persona firmataria dell'offerta, con sovrapposizione di nastro adesivo.

Tale plico, comprendente la busta con l'offerta economica e la documentazione, deve essere indirizzato alla: Azienda U.S.L. n. 7 - Servizio Acquisti - via Dalmazia n° 83 - C.P. 122- 09013 Carbonia (Ca) - e trasmesso nei modi e nei tempi indicati nel precedente art. 9.

All'esterno del plico oltre l'indirizzo deve essere riportata chiaramente l'individuazione del concorrente nonchè la dicitura: "Offerta di gara del giorno ... per l'appalto di ..." (precisando che i dati mancanti potranno essere desunti dalla lettera d'invito o dal bando di gara).

Si avvisa sin da ora che, con la dizione "sigillata all'esterno con ceralacca o timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, con successivo nastro adesivo", si intende che il plico, oltre la normale incollatura:

a) deve essere dotato di bolli non asportabili di ceralacca (con relativo sigillo)

oppure

b) controfirmato e timbrato nei modi anzidetti su tutti i quattro lembi, ovvero su tutti i lembi apribili del plico stesso.

L'integrità della chiusura e dello stesso plico deve essere garantita dalla ditta e non può essere addebitata all'Azienda la mancata integrità del plico.

Qualunque irregolarità sostanziale e formale nella presentazione, come anche nella documentazione, rendono nulla l'offerta.

ART. 11 PRESENTAZIONE DI CAMPIONE

Con l'avviso d'asta pubblica e con invito a licitazione privata o ad appalto-concorso, l'Azienda può richiedere la presentazione di campioni in plico chiuso e riconoscibile dei beni da fornire, corredati da depliant tecnico-illustrativi e delle tabelle merceologiche esattamente riferiti al campione dell'offerta. Il campione deve fare riferimento alla voce dell'offerta e viceversa. Ogni campione deve avere una etichetta con l'individuazione della ditta e del prodotto.

Di norma, i campioni devono essere inviati, entro i termini previsti dal capitolato speciale, o dalla lettera d'invito o dal bando di gara, all'Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Servizio Acquisti - via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia (Ca).

La mancata produzione nei termini e nel luogo prescritto dei campioni, come anche dei depliant tecnico-

illustrativi o delle tabelle merceologiche, comporta l'automatica esclusione dalla gara dei concorrenti inadempienti, senza che i medesimi possano avanzare riserva alcuna.

Si avvisa che sono ritenute nulle, o comunque non valide, le offerte, limitatamente ai lotti interessati, i cui campioni non sono conformi alle caratteristiche tecniche, previste nel capitolato speciale.

I campioni non deteriorabili e le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dall'Azienda restano depositati nella sede dell'Azienda per giorni 30 (trenta) dalla data di espletamento della gara a disposizione delle ditte non aggiudicatrici per il ritiro, mentre restano depositate per tutta la durata della fornitura, a garanzia del suo regolare svolgimento, per l'aggiudicatario.

Le ditte non aggiudicatrici che non effettueranno il ritiro dei campioni entro il termine suddetto, si riterranno rinunciatrici, autorizzando fin da ora l'Azienda alla distruzione od al consumo senza poter richiedere rimborso alcuno.

Ai campioni depositati nei modi sopra descritti, sarà fatto riferimento ogni volta dovessero sorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

ART. 12 PROCEDURE DI GARA

L'asta pubblica, la licitazione privata e l'appalto concorso sono tenuti, di norma, nei modi contemplati dal R.D. 23.05.1924 n. 827, nonché dalle norme comunitarie in materia, laddove applicabili.

La procedura ed i criteri da tenersi per ciascuna gara saranno indicati nel relativo invito e nel capitolato speciale, ai quali si rimanda.

L'Azienda può riservarsi la facoltà di promuovere gara verbale di miglioramento, sull'offerta segreta più favorevole presentata oppure, quando sia prevista, sulla propria scheda segreta.

La gara per licitazione privata e per asta pubblica è dichiarata deserta qualora non siano pervenute almeno due offerte valide.

Quando nelle aste o nelle licitazioni ad offerte segrete due o più concorrenti presentano offerte uguali, se presenti alla gara, si procede seduta stante ad ulteriore gara verbale di miglioramento tra i presenti muniti di regolare procura.

Qualora, nessuno di coloro che fecero offerte uguali, sia presente, ovvero i presenti non vogliono migliorare l'offerta l'Azienda si riserva di procedere all'aggiudicazione.

L'Azienda si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare nessuna delle offerte presentate.

Inoltre, l'Azienda si riserva il diritto, per motivi di legittimità, di opportunità e di convenienza, di sospendere e/o annullare la gara, in qualunque fase del procedimento amministrativo essa si trovi, senza che le Ditte possano avanzare pretesa alcuna a nessun titolo.

ART. 13 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'autorità che presiede l'asta o la licitazione, verificata l'ammissibilità dei concorrenti alle gare, apre le offerte segrete e ne dà lettura ai presenti.

I criteri di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 358 del 1992, così come modificato dal D.Lgs 402 del 1998, e all'art. 23 del D.Lgs. n. 157 del 1995, confermato dal D.Lgs n. 65 del 2000, saranno indicati nella lettera d'invito alla gara o nel capitolato speciale.

Appare opportuno specificare che gli appalti di opere pubbliche sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 02 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (L. n. 109/1994 ecc.).

Se previsto nell'avviso d'asta o nell'invito a licitazione privata, la gara di miglioramento ha inizio immediatamente dopo l'apertura delle offerte, sulla base della migliore offerta o sulla scheda segreta dell'Azienda se è più vantaggiosa per l'Azienda stessa.

ART. 14 APPALTO CONCORSO

Per particolari lavori, le forniture, o servizi l'Azienda può procedere mediante appalto-concorso, nei modi e nei termini previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Per le opere pubbliche si ritengono applicabili le procedure di cui al R.D. 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato approvato con legge 16 luglio 1962 n. 1063.

Nessun compenso o rimborso compete alle persone o ditte concorrenti per i progetti e le soluzioni tecniche proposte.

ART. 15 VALIDITA' DEI VERBALI DI GARA

I verbali di gara non vincolano l'Azienda sino a che non sia intervenuta l'approvazione e l'esecutività della relativa deliberazione.

Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Qualora l'aggiudicazione di fornitura, ai sensi della normativa regionale, è soggetta a controllo di merito e di legittimità, la stessa non è impegnativa per l'Azienda, senza l'approvazione del competente organo di controllo, mentre sarà vincolante a tutti gli effetti per la ditta aggiudicataria.

L'annullamento dell'atto di aggiudicazione, da parte del suddetto organo di controllo, toglie allo stesso qualsiasi efficacia legale e l'aggiudicatario non potrà presentare alcuna eccezione, né pretendere indennizzi di sorta.

ART. 16 CONTENUTO E LIMITI DEI CONTRATTI

La durata del contratto è indicata nell'avviso di gara, in via generale per le forniture e servizi si prevede per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di conferma dell'aggiudicazione.

L'Azienda non può accordare la corresponsione di interessi o provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate, purché accettate dall'Azienda.

ART. 17 SCADENZA DEI CONTRATTI

L'Azienda si riserva la facoltà di proporre, con l'avviso di gara, termini di durata diversi, non superiori ad anni 5 (cinque) salvo casi di assoluta necessità e convenienza, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli 3 (tre) e 15 (quindici).

ART. 18 STIPULA DI CONTRATTO

Si prevede, sin da ora, che il verbale di aggiudicazione dà luogo ad aggiudicazione provvisoria.

L'Azienda si riserva la facoltà di adire o meno ad aggiudicazione definitiva dopo aver verificato, oltre che la legittimità, la convenienza economica e l'opportunità di procedere alla stipula del contratto.

Pertanto, l'Azienda, prima dell'aggiudicazione definitiva, si riserva di rinegoziare con la Ditta aggiudicataria i termini economici e quantitativi dell'offerta, senza modificare la qualità e le caratteristiche tecniche di quanto offerto.

Nel capitolato speciale l'Azienda, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, può stabilire che il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

Il contratto si intende stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale (art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, N. 2440).

Si fa presente che l'Azienda procederà alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatarie, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias, per tutte le forniture di beni e servizi di importo superiore a € 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) I.V.A. vigente inclusa.

Il contratto potrà essere sottoscritto dall'Azienda U.S.L. pur in carenza della documentazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n° 252, per motivi di necessità ed urgenza, dovendo disporre immediatamente di quanto oggetto del contratto.

Per quanto sopra la ditta concorda che la stipula viene effettuata sotto condizione risolutiva ai sensi e per i motivi di cui all'art. 11 del citato DPR 252/1998.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di registrazione del contratto presso l'Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura; o al servizio, perizie, ovvero le spese

AZIENDA U.S.L. N.7 - 09013 CARBONIA (CA)

connesse alle procedure previste in caso di soccombenza della Ditta

Il contratto è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario che si rifiuta di firmare il contratto, o che tenga un comportamento dilatorio, incorre nella perdita della fornitura, nonché nell'esclusione per anni cinque dall'Albo fornitori.

ART. 19 FIRMA DEL CONTRATTO

Anche quando il verbale tiene luogo di contratto, l'aggiudicatario, nei casi previsti dal Codice Civile, deve presentarsi per la firma del contratto nella data fissata dall'Azienda.

L'aggiudicatario che si rifiuta di firmare il contratto o la lettera di aggiudicazione, che funge da contratto, o che tenga un comportamento dilatorio, incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura, nonché nell'esclusione per anni cinque dall'Albo fornitori.

ART. 20 ORDINAZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati.

L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo facsimile dai funzionari del servizio acquisti.

In tal caso il servizio acquisti deve fornire anche il numero dell'ordinativo.

L'aggiudicatario in assenza del numero dell'ordinazione deve rifiutarsi di dare corso alla fornitura.

ART. 21 CONSEGNA DEI BENI

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione, se non già prefissati nel capitolato speciale.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno dei magazzini dell'Azienda a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Per le caratteristiche delle merci e delle forniture a peso netto, oltre a quanto stabilito nel presente capitolato si rimanda al capitolato speciale ed altre normative vigenti e successive modificazioni, alle quali si farà espresso riferimento.

La consegna delle merci dovrà essere fatta direttamente dal fornitore ed anche a mezzo rappresentante.

All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda, apposita nota in triplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie, quantità e qualità dei singoli beni forniti. In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

I beni non passano in proprietà dell'Azienda e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento, qualora vengano contestati nei termini previsti dagli articoli che seguono o secondo le indicazioni dei capitolati speciali.

Eventuali soppressioni o variazioni dei prodotti appaltati dal catalogo delle merci di produzione o fornitura della ditta appaltatrice non esimono la ditta medesima dalla prosecuzione della fornitura sino alla naturale scadenza contrattuale.

Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Azienda, previo accertamento qualitativo sui campioni da parte dell'Azienda e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

ART. 22 QUANTITA' E BENI DA FORNIRE

Il quantitativo presunto, le caratteristiche e le condizioni particolari, nonché la qualità del genere da fornire all'Azienda sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto che, allegato al presente capitolato, alla lettera di

AZIENDA U.S.L. N.7 - 09013 CARBONIA (CA)

invito o al bando di gara, ne fa parte integrante e sostanziale e che la ditta è tenuta ad accettare integralmente ai fini dell'aggiudicazione.

Il quantitativo specificato nel capitolato speciale è soltanto indicativo e non tassativo.

Pertanto il fornitore non potrà sollevare eccezioni né pretendere compensi o indennità di sorta ove le richieste di fornitura da parte dell'Azienda fossero inferiori o superiori al valore del contratto, fermo restando il limite di tale variabilità entro i due decimi della quantità presunta (art. 120 legge 827/1924), fatto salvo il caso sotto espresso di superamento di tale limite.

Per dimostrate necessità l'Azienda può acquistare sul libero mercato beni con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del contratto in misura non superiore al 15% del valore della fornitura, fatti salvi i casi di inadempimento contrattuale da parte del fornitore, previsto nei successivi articoli.

ART. 23 ACCERTAMENTI SULLA FORNITURA

Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'Azienda, può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna campioni di beni oggetto di contratto, per accertare, direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di sua fiducia la corrispondenza di esse alle condizioni pattuite ed ai campioni depositati nei modi previsti nel precedente art. 11.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prelevare i campioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, come pure si riserva di fare esaminare i campioni stessi presso altri laboratori qualificati.

ART. 24 MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Per ogni prelievo di campioni sarà redatto apposito verbale che sarà firmato per la ditta dalla persona incaricata della consegna che nella fattispecie agisce in nome e per suo conto.

I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, uguali nella misura ed omogenei nella composizione.

Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell'Azienda e la firma dei Responsabili dei magazzini e del fornitore. Due dei campioni restano all'Azienda, il terzo è ritirato dal fornitore o dal suo incaricato.

L'accertamento, come previsto al precedente articolo, potrà essere effettuato direttamente sulla base dell'evidenza senza il ricorso alle perizie sui campioni di cui ai precedenti comma.

Tale procedura è indispensabile nell'eventualità di forniture di merci deperibili.

In tal caso, l'accertamento notificato verbalmente all'incaricato della consegna o entro le ventiquattrore successive dal funzionario del servizio acquisti dell'Azienda preposto al controllo dei magazzini equivale alla contestazione di cui ai successivi articoli.

ART. 25 CONTESTAZIONI SULLA FORNITURA

Qualora venisse accertato, nei modi previsti nei precedenti articoli 23 e 24, sia sulla base dell'evidenza sia che l'accertamento emerga a seguito delle perizie, che la merce consegnata di volta in volta non corrispondesse esattamente, ai requisiti di cui al capitolato speciale, l'Azienda ha il diritto di respingere la merce ed il fornitore l'obbligo di ritirare i beni che risultassero difettosi ovvero di qualità diversa da quella pattuita o per altre ragioni che dovessero verificarsi.

La materiale consegna nei magazzini dell'Azienda e firma per ricevuta della nota di accompagnamento delle merci di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non equivalgono ad accettazione della fornitura, che può essere contestata nei modi che seguono.

La contestazione per le merci altamente deperibili può avvenire verbalmente, e direttamente alla persona incaricata alla consegna o nelle 24 ore (ventiquattrore) successive alla consegna dal responsabile preposto al controllo.

Per tutte le forniture, diverse dai beni deperibili, la contestazione deve essere effettuata per iscritto nei termini di 30 (trenta) giorni successivi alla consegna della merce nei magazzini dell'Azienda.

La contestazione entro i termini sopra indicati non è applicabile per le forniture da sottoporre a collaudo statico funzionale.

Nell'eventualità che la contestazione attenga a beni e servizi per i quali l'Azienda ha ritenuto opportuno disporre appropriate perizie, l'esito delle medesime, per l'eventuale mancata accettazione della fornitura, deve essere comunicato alla ditta fornitrice nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla data di prelievo dei campioni.

AZIENDA U.S.L. N.7 - 09013 CARBONIA (CA)

La contestazione equivale a messa in mora della ditta ed alla non accettazione della merce fornita.

La merce fornita e contestata resta depositata nei magazzini dell'Azienda a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nei termini perentori massimi di giorni 7 (sette).

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Azienda non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.

ART. 26 MISURE DI SALVAGUARDIA

Qualora sorgessero contestazioni sui controlli e sui risultati delle analisi predisposte dall'Azienda e ove non si riesca a comporre amichevolmente, la vertenza sarà rimessa a giudizio inappellabile del Laboratorio Chimico per analisi merceologiche di Cagliari o similare. Le spese relative saranno poste a carico della parte soccombente.

ART. 27 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE NEL CORSO DELLA FORNITURA

Nella eventualità che il fornitore, a seguito delle contestazioni formulate ai sensi degli articoli precedenti, ritardi o non esegua la sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo ovvero per i quali si ha necessità di immediatezza nella fornitura, l'Azienda si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità o sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per la consegna dei beni in quantità inferiori a quelle ordinate o in tempi diversi da quelli pattuiti.

Tale procedura coattiva si intende effettuata ai sensi degli artt. 1515 e 1516 del Codice Civile, senza che per tali acquisti in danno l'Azienda sia tenuta a seguire le formalità previste dai precedenti artt. del C.C., avvalendosi esclusivamente del personale dipendente.

Tale situazione costituisce clausola inderogabile dell'aggiudicazione e si intende che rimarrà a carico del fornitore la maggiore spesa per tali acquisti in danno.

Il fornitore dei beni e servizi è inoltre responsabile di ogni e qualunque danno a persone e cose provocato dal bene o dal servizio fornito.

ART. 28 NOTIFICHE

Tutte le comunicazioni, notificazioni, modifiche, inerenti il contratto, nonché l'applicazione di penali, rilievi di ogni genere ed irregolarità nel servizio e nella fornitura saranno notificate tra le parti mediante lettera raccomandata. Non è ammessa prova diversa.

Soltanto per gli ordini di fornitura concernenti il quantitativo previsto contrattualmente è ammesso l'inoltro mediante fax. Anche per questi è comunque escluso l'ordine verbale.

ART. 29 INADEMPIENZE E PENALITA'

Il fornitore che non consegna i beni nei modi e nei tempi stabiliti o che li consegna di qualità o quantità non conforme a quella stabilita o invitato a sostituirli vi provvede in ritardo, contravviene ai patti stabiliti.

In tal caso l'Azienda, senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente art. 27, può applicare a carico del fornitore inadempiente, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni ritardo, ovvero per ogni ora di ritardo, o frazione di esso, ove la fornitura, ai sensi del capitolato speciale, debba essere effettuata quotidianamente entro una determinata ora.

La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'Azienda alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso jure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

Nelle inadempienze faranno prova, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, soltanto i processi verbali redatti dal responsabile dell'ufficio competente dell'Azienda con le modalità dei precedenti artt. 24, 25 e 26.

Nella eventualità che l'inadempienza interessi ritardi nella fornitura o la fornitura di quantità inferiori come

AZIENDA U.S.L. N.7 - 09013 CARBONIA (CA)

la mancata sostituzione, faranno prova le comunicazioni ufficiali effettuate in forma epistolare, come d'uso nel commercio, trasmessi a mezzo raccomandata, come anche le bolle di accompagnamento dei beni effettivamente pervenuti all'Azienda e le relative ordinazioni.

Non sono ammesse prove di diverse delle suddette.

Ai fini dei tempi di consegna non sono accettabili, qualè scusante da parte della Ditta fornitrice, motivazioni concernenti il ritardo sulla fornitura dovute a scioperi, calamità, sopraggiunta onerosità ed altro, carenza di trasporto, etc..

Sarà cura della ditta provvedere eventualmente, se lo ritiene opportuno, ad instaurare depositi sufficienti nella regione in modo tale da garantire la continuità degli approvvigionamenti.

ART. 30 ARBITRATO

Le eventuali controversie per le quali il contratto di fornitura non preveda una diversa procedura, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri; due dei quali saranno nominati uno per ciascuna delle parti contraenti, mentre il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Tutte le spese derivanti dalla soluzione della controversia saranno poste a carico della parte soccombente.

ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto "ipso jure" nei seguenti casi:

- a) recidiva nel fornire merce diversa o carente dei requisiti pattuiti;
- b) recidiva nei ritardi delle consegne e nell'effettuare consegne parziali, nonché nell'eventuale sostituzione;
- c) sospensione della fornitura per fatti dell'aggiudicatario.

Oltre i casi suesposti il contratto sarà risolto "ipso jure" anche in caso di fallimento dell'aggiudicatario, in caso di subfornitura non autorizzata (art. 1556 del Codice Civile) o cessioni anche parziali, che sono rigorosamente vietate sotto le sanzioni di cui all'articolo che segue, e del pari in caso di eccessiva onerosità, quando il costo delle prestazioni risulti superiore al 20% ai prezzi di mercato vigenti.

La risoluzione del contratto per colpa e dolo della ditta, comporta l'automatica cancellazione della stessa dall'Albo dei fornitori per anni cinque.

ART. 32 SANZIONI IN CASO DI PENALITA' O RISOLUZIONE

Nel caso di danni derivanti dalla richiesta del fornitore, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, a titolo di penale, di tutto o parte del deposito cauzionale con l'obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché l'Azienda non deliberi la risoluzione "ipso jure" del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso.

L'Amministrazione può deliberare, sempreché la ditta fornitrice non avanzi diversa richiesta di rimborso da accettarsi in forma ufficiale da parte dell'Azienda, l'incameramento della cauzione anche per il rimborso delle spese da sostenersi ai sensi del precedente articolo ovvero della penale stabilita dall'articolo 29 permanendo l'obbligo del fornitore al reintegro o al rinnovo del deposito medesimo.

L'Azienda ha la facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta salvo sempre il diritto dell'Azienda alla refusione dei maggiori danni di qualsiasi genere derivanti dalla cessazione in tronco della fornitura.

Il fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter sollevare proposte o eccezioni, salva la refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART. 33 CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

La fornitura si intende espletata per tutto l'arco della durata contrattuale alle condizioni ed ai prezzi, di cui agli atti di gara e all'offerta della ditta. I quantitativi previsti nel capitolato speciale sono puramente indicativi. L'Azienda riconoscerà unicamente i quantitativi richiesti per iscritto e regolarmente accettati. La ditta non potrà avanzare richieste o riserve per ulteriori riconoscimenti

AZIENDA U.S.L. N.7 - 09013 CARBONIA (CA)

La variazione della qualità e/o quantità dei beni, accettata dall'Azienda per iscritto, dovuta ad esigenze commerciali della ditta per modifica del prodotto, anche se di qualità superiore non può essere addotta a motivazione di richiesta di modifica del prezzo contrattuale.

Per contro, nell'eventualità di forniture di qualità di prodotto inferiore alle caratteristiche contrattuali, dovute a cause imputabili alla ditta ed accettate dall'Azienda per iscritto, i relativi prezzi dovranno essere decurtati sulla base delle quotazioni di mercato al momento della gara per prodotti simili.

Le parti stabiliscono sin da ora che il verificarsi delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1664 del C.C. non dà adito alla ditta fornitrice a richiesta di maggiori compensi.

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e comprensivi di ogni e qualunque onere, così come elencati al terzo comma dell'art. 21, anche per sopraggiunte onerosità, a peso netto ed in conformità alle disposizioni vigenti, con esclusione della sola imposta I.V.A. vigente.

E' nullo qualunque patto contrario.

ART. 34 PREZZI DI FORNITURA

Ai sensi del punto 5 dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 i prezzi offerti in sede di gara sono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

ART. 35 SUBAPPALTO DELLE FORNITURE

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 20 ottobre 1998, n° 402, che modifica l'art. 16 del D.Lgs 24 luglio 1992, n° 358, e dell'art. 18 del D.Lgs 17 marzo 1995, n° 157, confermato dal D.Lgs del 25 febbraio 2000, n° 65, la ditta concorrente deve indicare nell'offerta le parti della fornitura o dell'appalto, che intende eventualmente subappaltare a terzi (che in ogni caso non deve essere superiore al 30 per cento dell'aggiudicazione: art.18, comma 3 della L. 19 marzo 1990, n° 55). La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.

Resta inteso che l'Azienda appaltante ha tempo trenta giorni per rilasciare l'autorizzazione, onde verificare i presupposti per il subappalto, salvo che giustificati motivi non facciano prorogare tale termine di un ulteriore uguale lasso di tempo. Al trascorrere del termine senza che l'Azienda si sia pronunciata si forma il silenzio assenso e l'autorizzazione si intende concessa.

Per il subappalto si applica la disciplina contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n° 55.

A tal fine si precisa che è fatto obbligo alle ditte aggiudicatrici di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quitanzate relative ai pagamenti da esse aggiudicatrici via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 36 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempite dagli eredi se l'Azienda ne avrà dato esplicito consenso.

Analogamente occorre il consenso dell'Azienda in caso di cessione della ditta fornitrice.

ART. 37 COLLAUDI

Le forniture per le quali il capitolato speciale prevede forme di collaudo statico o funzionale (diversi dalle perizie merceologiche) si intendono accettate nei magazzini dell'Azienda con riserva.

Il collaudo dovrà essere espletato nei modi e nei tempi previsti dal capitolato speciale e dalla lettera di aggiudicazione dell'Azienda.

Il ritardo dell'espletamento del collaudo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei precedenti artt. 29 - 32.

All'accettazione dei beni nei magazzini dell'Azienda senza che intervengano notifiche di contestazione sulla qualità o quantità, la ditta ha diritto a pagamenti in acconto pari al 90% della fornitura medesima.

Il residuo 10% sarà liquidato a collaudo positivo avvenuto.

ART. 38 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

La liquidazione delle fatture avverrà solo per la quantità di beni accettati e riscontrati nei magazzini

AZIENDA U.S.L. N.7 - 09013 CARBONIA (CA)

dell'Azienda e non per la quantità riportata nella nota di accompagnamento della ditta.

Tutte le fatture, oltre che gli estremi della bolla di accompagnamento, devono riportare chiaramente gli estremi dell'ordine dell'Azienda (non il protocollo). Si rifiuteranno fatture senza il preciso riferimento all'ordine.

L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (ora Banca di Sassari - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura.

Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

Le fatture devono essere redatte in triplice copia.

Non sono ammesse al pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.

Il termine di pagamento di cui al terzo comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresa il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

ART. 39 NORME GENERALI DI RINVIO SULL'APPALTO

L'appalto è soggetto alla normativa richiamata nel presente capitolato e nei capitolati speciali.

In particolare si intendono espressamente valide tutte le norme, anche se non espressamente richiamate, in riferimento alle disposizioni contenute nelle leggi: R.D. 18 novembre 1923, N.2440 - R.D. 23.05.1924 N.827 - D.P.R. 16.07.1962 N. 1063 - R.D. 16.03.1919 N. 262 - L.R. 24.03.1997 N. 10, nonché le norme "Antimafia" se e per quanto operanti, ovvero tutte le successive modificazioni ed integrazioni alle leggi suddette e tutte quelle norme, comprese quelle del Codice Civile, nazionali e comunitarie che possono ritenersi applicabili nella fattispecie.

ART. 40 NORME DI RINVIO SULLE FORNITURE

Tutte le forniture dovranno essere evase in applicazione alle normative vigenti in ordine alle composizioni merceologiche, additivi, biodegradabilità, peso netto, composizioni chimiche o quanto altro regolato in materia al momento dell'appalto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di adeguare le forniture alle eventuali norme modificative od integrative che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto.

Parimenti la ditta fornitrice ha l'obbligo di sostituire, con prodotto analogo, con le norme previste al precedente articolo 21 quei prodotti che, nel corso del contratto, dovessero essere dichiarati non commerciabili a norma di legge.

La fornitura deve intendersi evasa a piano magazzino Azienda senza alcun onere aggiuntivo se non il prezzo pattuito e relativa IVA vigente.

ART. 41 RICHIAMO NORME GENERALI SULL'AGGIUDICAZIONE

Si rammenta che è motivo di esclusione dalla gara, rendendo l'offerta nulla e quindi non pervenuta, qualunque errore nella sua formulazione, sia esso formale che sostanziale, come peraltro è nulla l'offerta pervenuta oltre i limiti fissati nella lettera d'invito ovvero la mancanza di uno dei documenti richiesti nonchè la mancata presentazione dei campioni o tabelle descrittive.

Rendono inoltre annullabile l'offerta, condizioni aggiuntive e peggiorative a quelle fissate nel presente capitolato, nel capitolato speciale, nella lettera di invito o nel bando di gara.

Eventuali condizioni anche a stampa apposte dalla ditta offerente sull'offerta, sulla documentazione a corredo o sui depliant o tabelle merceologiche, non rispondenti alle norme di gara, si intendono come non apposte e quindi nulle.

ART. 42 RICHIAMO SULLE MODALITA' DI GARA

L'aggiudicazione viene effettuata nei modi previsti dalla lettera di invito.

Le aste e licitazioni private in generale sono tenute in udienza pubblica alla data, ora e luogo indicati nella lettera di invito.

Possono presenziare alla gara i titolari delle ditte partecipanti o i legali rappresentanti o procuratori muniti di procura notarile con poteri di rappresentanza.

ART. 43 NORME DI RINVIO SULLE NOTIFICHE

Si stabilisce, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le comunicazioni, penalità, o sanzioni previste nel capitolato saranno assunte con semplice provvedimento amministrativo dell'Azienda, escludendo qualunque formalità giudiziaria o particolare pronuncia del magistrato.

Tali decisioni si intendono senz'altro esecutive, fatto salvo il gravame di cui all'art. 30.

ART. 44 FALLIMENTO DEL FORNITORE

Il fallimento del fornitore, anche se eseguito da concordato o previo concordato preventivo comporta la rescissione automatica del contratto senza che ciò sia pregiudizio all'applicazione delle penalità o sanzioni previste nei precedenti articoli per l'eventuale maggiore onerosità nella fornitura che l'Azienda dovesse sostenere.

ART. 45 SPESE CONTRATTUALI

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali quali le spese di bollo, scritturazione, copia ed eventuale registrazione del contratto presso l'Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.


Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, o al servizio, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure previste nel precedente art. 30 in caso di soccombenza della ditta.

L'I.V.A.vigente sarà invece rimborsata dall'Azienda se e in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla legge per il genere appaltato.

ART. 46 LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Agli effetti dell'esecuzione del contratto il fornitore elegge il domicilio legale, per tutta la durata dello stesso, in Carbonia, sede dell'Azienda. E' nullo ogni patto contrario.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la ditta offerente, con la partecipazione alla gara, approva espressamente le condizioni e pattuizioni tutte previste nel presente capitolato, capitolato speciale e nella lettera di invito o bando di gara.




Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

DG
DA
DS
Bol
Coll. R.
Acq.

Handwritten signature



Prot. N. 2484/26/3 Cagliari, 25 GIU 2003
Risposta al foglio N.
del Allegati N.

Oggetto: **CONTROLLO ATTI ex artt. 54 e seguenti L.R. 26.01.1995, n° 5.**
Trasmissione Determinazione n° 1057 del 25 GIU 2003

**Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
CARBONIA**

Si trasmette, allegata alla presente, la determinazione citata in oggetto relativa alla deliberazione n° 976 del 09/05/2003 trasmessa da codesta Azienda U.S.L. per il controllo ex L.R. n° 5/95.



**Il Direttore del 3° Servizio
- Dr. Gianfranco Giua -**


Handwritten signature of Dr. Gianfranco Giua

MI

Rag. GP/3.3

Dr. VO/Resp. 3.3

Rif.: controllo atti/asl 7 Carbonia/anno 2003/trasmissioni/trasm. 976-09.05.2003.doc



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Deliberazione n° 976 del 09/05/2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia

Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1;
- VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 «*Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale*» e in particolare gli artt. 54, 55, 56 e successive modificazioni recanti norme in materia di controllo sugli atti delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione n° 633/P in data 14 aprile 2000, con il quale al Dr. Gianfranco Giua sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la deliberazione n° 976 in data 09/05/2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia trasmessa al controllo ai sensi del predetto art. 54 della L.R. n° 5/95 e pervenuta in data 14/05/2003;
- VISTE le relative conclusioni istruttorie del competente Ufficio;

D E T E R M I N A

La deliberazione n° 976 in data 09/05/2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia avente ad oggetto «*Indizione appalto mediante procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa per responsabilità civile RCO/RCT e contro i rischi sulla progettazione ex art. 106 del DPR 554799 ed art. 25 comma 1 lett. d) della legge 109/94. Secondo esperimento di gara*» è **APPROVATA** in quanto esente da vizi, con l'intesa che contrattualmente sarà specificato alle Ditte aggiudicatrici che le forniture cesseranno nel momento in cui diventeranno operanti le gare unificate secondo il Protocollo d'Intesa concordemente sottoscritto da tutte le Aziende.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n° 31/98.

Cagliari, li 25 GIU 2003



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Dr. Gianfranco Giua -

MI